SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

234ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente VIGLIANESI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 12443

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 12443

Presentazione di relazione 12443

Seguito della discussione:

« Norme in materia di affitto di fondo rustico » **(37)**, d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » **(313)**, d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori:

BRUGGER 12444 12455
* CIPOLLA 12476, 12492, 12495
COMPAGNONI 12470, 12482, 12484
CUCCU . . . . . 12450 e *passim*
* D'ANGELOSANTE 12496
* DEL PACE 12473
DE MARZI . . . . . 12445 e *passim*
DERIU 12453
FILETTI . . . . . 12446 e *passim*
FINIZZI . . . . . *Pag.* 12463 e *passim*
LUSOLI 12484
MACCARRONE Pietro 12488
PALA 12447
PEGORARO 12481
PETRONE 12469
PIRASTU 12494
POERIO 12460, 12471
RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 12446 e *passim*
ROSSI DORIA 12465, 12467
SALARI, *relatore* . . . . . 12445 e *passim*
SOTGIU 12452
TOMASSINI 12456, 12459
* ZUCCALÀ 12449

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 12499
Annunzio di interrogazioni 12500
Annunzio di ritiro di mozione 12504

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Mazzarolli per giorni 2, Pecoraro per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 3ª Commissione permanente (Affari esteri), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba » (948), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati MATTARELLI ed altri. — « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (975), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il senatore Dosi ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge del quale la Commissione medesima ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli: « Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (895).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37), d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313), di iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico », d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori, e « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto », d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori.

Ricordo che è stato approvato l'articolo 5 in un nuovo testo.

Da parte del senatore Brugger è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. .....

In ogni Regione a statuto speciale è istituita una commissione tecnica regionale, presieduta dall'assessore regionale dell'agricoltura e composta:

da un dirigente di un ufficio tecnico erariale, nominato dal Ministro delle finanze su

designazione del Presidente della giunta regionale;

da un dirigente di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nominato dal Presidente della giunta regionale;

da due rappresentanti di proprietari con terre cedute in affitto e due rappresentanti degli affittuari, nominati dal Presidente della giunta regionale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in regione.

Le commissioni tecniche regionali assumono le seguenti mansioni della commissione tecnica centrale:

a) sostituirsi alle commissioni provinciali, qualora queste non assolvano nei tempi previsti i compiti loro affidati, come detto all'articolo 2 della presente legge;

b) stabilire il canone di affitto dei terreni destinati a colture specializzate o per i quali mancano o non sono aggiornate le tariffe dei redditi dominicali, in una percentuale non superiore del 15 per cento del prezzo al produttore del raccolto medio annuo per ettaro, stimato dalla commissione sentite le proposte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

5. 0. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore Brugger ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R U G G E R . Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, come già ebbi ad affermare nel mio intervento in sede di discussione generale, ritengo che si debbano tenere in considerazione le particolari situazioni delle regioni a statuto speciale. Se esse hanno potere legislativo primario in materia di agricoltura, si dovrebbe trovare un modo per poter anche adattare le norme che sono in questo disegno di legge alle esigenze delle regioni a statuto speciale.

Sono dell'avviso che una commissione regionale, prevista in questo mio emendamento, potrebbe provvedere a che questi adattamenti potessero avvenire senza che le regioni legiferassero appositamente in materia. Ritengo che nei casi in cui mancano i redditi dominicali (ed in tutte le regioni, più o meno, esistono questi casi) o essi non siano aggiornati queste commissioni regionali potrebbero provvedere direttamente; esse assumerebbero dunque una parte delle mansioni della commissione centrale.

Sono perciò dell'avviso che le norme previste in quest'emendamento potrebbero costituire un sano collegamento tra le competenze che stiamo regolando attualmente per le questioni dei contratti agrari e le competenze in materia di agricoltura in genere delle regioni a statuto speciale.

Poichè l'emendamento è molto chiaro, non credo di dovere approfondire e spiegare ulteriormente le singole mansioni che questa commissione regionale dovrebbe avere.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che i tre emendamenti in precedenza accantonati, nn. 2. 11, 2. 3 e 2. 3-*sub*, attengono alla stessa materia dell'emendamento testè illustrato e quindi vanno discussi congiuntamente. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giu-

gno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Qualora la Commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederà la Commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale attuale dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti accantonati.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente ».

2. 11 ZUCCALÀ, CASTELLACCIO, ROSSI DORIA

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Nel territorio della Sardegna il coefficiente di moltiplicazione minimo e massimo previsto dal secondo comma ed il coefficiente medio previsto dal quinto comma del presente articolo sono stabiliti con legge della Regione sarda ».

2. 3 PALA, CORRIAS Efisio, DERIU

All'emendamento n. 2. 3, *sostituire le parole*: « della Sardegna », *con le altre*: « delle regioni a statuto speciale » *e sopprimere quindi, in fine, la parola*: « sarda ».

2. 3-*sub* BRUGGER, VOLGGER, ANDÒ, DALVIT, COLLEONI, BERTHET, LA ROSA, BURTULO, ACCILI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. Indubbiamente il problema sollevato ha una notevole importanza, ma a me pare che non sia opportuno affrontarlo in questa sede. Noi ancora dobbiamo discutere dell'istituto regionale, almeno delle regioni a statuto ordinario; riterrei quindi molto più opportuno, pratico e concreto rinviare lo studio di queste cose ad altro momento e non anticipare con provvedimenti che possono essere inseriti oggi in una legge di questo genere e domani in un'altra la fisionomia di istituti che dovrà essere affrontata dalle fondamenta e delineata con chiarezza di idee e di scopi. Per queste considerazioni la Commissione esprime parere contrario all'accoglimento di tutti questi emendamenti.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Ritengo che gli emendamenti proposti dai senatori Zuccalà, Pala e Brugger abbiano un fondamento nella loro visione regionalistica. I problemi sono effettivamente scottanti se li consideriamo in rapporto sia alla conformazione delle regioni a statuto speciale, sia alle situazioni di carattere locale. Però noi, pur condividendo le preoccupazioni dei colleghi, riteniamo che accettare, per esempio, l'emendamento Zuccalà significhi affermare un principio senza

una sostanza pratica; infatti si creerebbe un cumulo di altre procedure regionali che aggraverebbe la situazione in quanto si lascerebbe praticamente all'ente regione di agire nell'ambito dei coefficienti che abbiamo stabilito; quindi non faremmo altro che dare la soddisfazione alla regione di decidere, ma sempre nei limiti che abbiamo già stabilito che sono di competenza provinciale. Pertanto non so se ci sia una utilità vera e propria.

Per quanto riguarda l'emendamento Pala, esso trae origine da una preoccupazione particolare dovuta soprattutto ad una realtà: l'estimo catastale sardo molto basso; io direi che potrebbe essere anche nullo perchè se si guardasse la realtà produttivistica di alcuni terreni forse neanche quelle 100 o quelle 90 lire per ettaro sarebbero da calcolare come reddito; è stato cioè considerato un qualcosa per salvare una parvenza di reddito perchè se non ci fosse stato un reddito non ci sarebbe dovuto essere neanche il pagamento di affitti. La proposta di Brugger è nata da un desiderio di soddisfazione regionalistica ed è comprensibile, chè vorrebbe tener conto un po' di una data situazione particolare della regione dell'Alto Adige. Ma credo che tutta la materia debba essere trattata in un modo non improvvisato. C'è un fondamento di verità, c'è un fondamento di sostanza; ma si potrebbe snaturare forse quello che è il quadro di questa legge, se si rompesse quell'armonia di fondo che è di competenza della legge nazionale. E quindi io esprimo l'invito ai proponenti di ritirare gli emendamenti, perchè da parte nostra non è possibile poterli votare con tranquillità e serenità. Dicendo questo confermo che il problema esiste, ma credo che possa essere risolto con un provvedimento a parte, con un esame particolareggiato e approfondito e non con un'improvvisazione di emendamenti o di articoli aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rende conto che il problema sollevato dai senatori Pala, Brugger e Zuccalà ha veramente un grande rilievo. Però, condividendo il parere espresso dal relatore, ritiene che la materia debba essere affrontata in modo organico; quindi vorrebbe aggiungere la sua preghiera a quella del senatore De Marzi invitando i senatori a ritirare i loro emendamenti. In caso contrario esprimerà parere non favorevole.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Nelle regioni a statuto speciale i problemi afferenti l'agricoltura hanno disciplina particolare, attese le peculiari caratteristiche e le varietà delle colture agrarie che in esse si praticano.

Appare pertanto opportuno riservare alla competenza delle assemblee regionali la soluzione dei problemi relativi all'affitto dei fondi rustici. Non sembra conferente limitare tale riserva alla regione sarda e non prevederla per le altre regioni a statuto speciale.

Parimenti, ove il legislatore nazionale ritenga che sia opportuno non estendere *sic et simpliciter* le norme sull'affitto rustico anche ai contratti relativi ad immobili ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale, appare strano che anche per dette regioni si voglia disporre il sistema di determinazione del canone mediante coefficienti di moltiplicazione ancorati all'unico elemento costituito dal reddito dominicale.

Il legislatore regionale potrebbe ritenere necessario adottare altri criteri per la fissazione dell'equo canone in relazione alle situazioni ambientali, alla produttività e redditività dei fondi e ad altri elementi di fatto che potrebbero consigliare un criterio diverso da quello empiricamente stabilito in sede nazionale.

Conseguentemente l'emendamento da accogliere ci sembra che debba essere quello proposto dal senatore Pala con le modifiche opportunamente suggerite dal senatore Brugger e da altri senatori.

P A L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . Signor Presidente signor Sottosegretario, onorevoli senatori, l'emendamento proposto da me e dai senatori Efisio Corrias e Deriu ha il fine di attribuire alla regione sarda la determinazione con propria legge del coefficiente di moltiplicazione minimo e massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 e del coefficiente medio previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

La nostra proposta trova fondamento nella considerazione che la regione, pur avendo competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, non ha costituzionalmente il potere di legiferare in materia di contratti agrari al di fuori di esplicita delega espressa dalla legge dello Stato o con provvedimenti la cui efficacia sia limitata nel tempo.

Tale limite costituzionale ha impedito finora alla regione l'attuazione di una più organica e incisiva politica nel settore dell'agricoltura, soprattutto nelle zone a prevalente economia pastorale, settore i cui squilibri sono a parere di tutti la non ultima causa di un malessere sociale secolare, di cui conseguenza recente è stato l'intensificarsi di fatti criminosi che si sono andati sviluppando in continuo drammatico crescendo fin dai primi mesi del 1966.

Per avere un'idea delle dimensioni di questo settore rispetto all'economia agricola dell'Isola basterà osservare che su un'estensione territoriale di due milioni e 408 mila ettari si ha una superficie a pascolo impegnata dagli allevamenti ovini di oltre un milione di ettari, con oltre due milioni e mezzo di capi, suddivisi tra 28.354 aziende.

L'affitto dei pascoli riguarda circa mezzo milione di ettari, che rappresenta circa la metà della superficie complessiva nazionale dei pascoli affittati a coltivatore diretto.

In termini di prodotto lordo vendibile degli allevamenti ovini la media annua del triennio 1966-68 è pari a 23 miliardi e 800 milioni di lire e rappresenta circa il 35 per cento del valore complessivo della produzione zootecnica su un valore complessivo della produzione lorda vendibile dell'attività agricola, nel 1968, di 170,7 miliardi di lire.

La regione quindi non poteva esimersi dal legiferare in materia di contratti privati per intervenire in un settore tanto importante e delicato della propria economia e ciò ha fatto pur nei limiti costituzionali della propria potestà legislativa, soprattutto tenuto conto che alla stessa regione erano affidate con legge dello Stato, la legge n. 588 dell'11 giugno del 1962, la predisposizione e l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Con legge n. 10 del 6 marzo del 1950 la regione riduceva i canoni dei pascoli per l'annata agraria 1948-49 del 10 per cento. La Corte costituzionale riconosceva legittima la norma con sentenza n. 7 del 15 giugno del 1956 in quanto, pur disciplinando rapporti nascenti dall'attività privata rivolta alla terra quale bene economico, l'efficacia della norma era limitata nel tempo ed essa era sollecitata da un interesse pubblico. In premessa tale sentenza affermava che i limiti della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura vanno ricercati nelle finalità per cui l'ente regionale è stato creato, cioè nel soddisfacimento di interessi pubblici attraverso il decentramento regionale più che nella materia delle norme da emanare.

La regione legiferò ancora su tale materia con singole leggi, riducendo i canoni di affitto dei terreni adibiti al pascolo del 30 per cento per l'annata agraria 1966-67, del 35 per cento per il 1967-68, del 35 per cento per il 1968-69.

Un'altra possibilità era data alla regione dalla citata legge n. 588 che all'articolo 20, terzo comma, dispone: « Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati ed attuati tra i contraenti che beneficiano del contributo di cui all'articolo 19 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese ».

Questa norma configura una vera e propria delega legislativa alla regione nello stesso modo in cui si configura la norma che con l'emendamento che sto illustrando intendiamo inserire nella presente legge.

La regione infatti emanò nel 1967 le norme per la promozione delle intese, norme tuttora vigenti, ma che ritengo saranno superate, quando sarà approvata la presente legge che, al titolo secondo, detta una nuova normativa sui poteri dell'affittuario e sull'esecuzione dei miglioramenti.

Con legge recentissima il Parlamento ha destinato alla Sardegna uno stanziamento di 80 miliardi, in attuazione dell'articolo 8 dello statuto sardo, da investire in 10 anni nelle zone a prevalente economia pastorale. Il piano della pastorizia dovrà essere predisposto e attuato dalla regione. Ad essa cioè sono riconosciute, oltre al diritto di programmare e attuare gli investimenti aggiuntivi del piano di rinascita, oltre al diritto di coordinare attraverso particolari organismi gli interventi ordinari e straordinari dello Stato, la predisposizione e l'attuazione del piano della pastorizia.

Con il nostro emendamento vogliamo dare alla regione la possibilità di decidere, nel quadro della presente legge e in attuazione del meccanismo da questa previsto, la misura equa dei canoni dei fondi rustici e in particolare dei pascoli. È questo un fattore importante, direi determinante, di una politica economica regionale la cui responsabilità in materia di agricoltura la Costituzione affida in via primaria alla regione.

Con la presente legge si concorre a realizzare quanto chiedeva la Commissione speciale per il piano di rinascita economico e sociale per la Sardegna a conclusione dell'indagine sulla situazione delle zone interne a prevalente economia pastorale e sui fenomeni di criminalità rurale ad essa in qualche modo connessi.

La relazione di maggioranza di tale Commissione, presentata al consiglio regionale l'8 novembre 1968, in un primo gruppo di misure necessarie per una radicale modifica della situazione, resa drammatica dall'intensificarsi dei fatti criminosi, proponeva « l'iniziativa di una legge nazionale che, sottraendo i contratti d'affitto dei fondi per uso pascolo agli arbitrii della trattativa regolata da superate consuetudini, elimini una delle principali cause di contrasti e favorisca un assetto razionale e moderno del settore ». Venivano indicati dalla Commissione alcuni criteri giudicati rispondenti alle esigenze del settore e alle finalità enunciate e in particolare quello di garantire la stabilità dell'affittuario sul fondo per una durata non inferiore a 10 anni e quello di rapportare la misura del canone alla produzione lorda vendibile mediamente realizzabile sul fondo, entro un limite massimo che si giudica attorno al 25 per cento, collegandola possibilmente ad un parametro determinato.

La presente legge, così come nel titolo secondo supera la legge sulle intese, va, nel titolo primo, oltre queste misure richieste, agganciando il canone alle tariffe del reddito dominicale. Non abbiamo obiezioni in merito a questo criterio innovativo; riteniamo però che, in considerazione di un fatto conosciuto, cioè delle tariffe di reddito dominicale eccezionalmente basse in Sardegna rispetto al resto del territorio nazionale per motivi di carattere storico ed economico che è inutile ricordare, i canoni si situerebbero ad un livello talmente basso per cui questo provvedimento si tradurrebbe di fatto in un atto di esproprio, sì da legittimare in molti casi censure di illegittimità costituzionale.

Secondo calcoli da me fatti prendendo in esame le sentenze del tribunale di Sassari in materia di equo canone dal 1966 al 1968 per aziende dislocate nelle varie zone della circoscrizione, le riduzioni, se fossero applicati i coefficienti di moltiplicazione previsti dall'articolo 2, non sarebbero mai inferiori al 65 per cento arrivando fino all'85 per cento.

Ora è da tutti riconosciuto che attualmente i canoni sono esosi, che sono troppo alte le tabelle dell'equo canone, per cui taluno sostiene che essi gravano per il 50 per cento sulla produzione; e la regione, come ho detto, da tre anni a questa parte li riduce del 30-35 per cento. Una riduzione entro il 50 per cento sarebbe equa e ridurreb-

be l'incidenza dei canoni entro quel 25 per cento della produzione lorda vendibile indicato dalla commissione regionale come equo.

Lo stabilire questi rapporti sarà, se l'emendamento verrà approvato, competenza del consiglio regionale, nella sua autonomia e nella sua responsabilità della politica agraria della Sardegna.

Noi ci auguriamo che quest'autonomia venga riconfermata da questa onorevole Assemblea, sicchè l'approvazione della presente legge segni l'inizio fausto di nuovi rapporti nelle nostre povere e tormentate campagne e non sia invece fonte di nuove tensioni gravide di pericolose conseguenze.

Pertanto dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

Z U C C A L A ' . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* Z U C C A L A ' . Non illustrerò ulteriormente l'emendamento a firma mia e del collega compagno Castellaccio perchè è già stato illustrato stamattina, molto opportunamente, dal collega senatore Rossi Doria.

Il Gruppo socialista mantiene l'emendamento presentato da me assieme al collega Castellaccio e voterà contro l'emendamento presentato dal senatore Pala e da altri senatori; illustrerò il perchè di questo nostro atteggiamento.

Noi riteniamo che l'emendamento presentato dal collega Pala non possa essere accettato perchè capovolge i termini dell'impostazione generale della legge: infatti, se dovessimo derogare al principio della determinazione dei minimi e dei massimi stabiliti dall'articolo 2 solo per la regione sarda, dando la possibilità all'assemblea regionale sarda di andare al di là dei massimi stabiliti dalla legge che noi stiamo esaminando, creeremmo un insanabile contrasto (e non so se esso sia costituzionalmente legittimo) perchè attribuiremmo alla regione sarda, anche se è a statuto speciale, la facoltà di incidere in modo diverso dalla volontà del legislatore nazionale su contratti di diritto privato mentre, anche se è controversa la questione, costituzionalmente anche le regioni a statuto speciale non hanno competenza esclusiva per deliberare su contratti che sono regolati dal codice civile, come il contratto di affitto.

In secondo luogo, l'emendamento presentato dal senatore Pala scardinerebbe il sistema intero della legge perchè a favore della regione sarda si potrebbe arrivare a stabilire un limite massimo più elevato di quello previsto dall'articolo 2, con le 45 volte. Se ci sono delle ragioni — e ci possono essere — della regione sarda per una certa equiparazione dei contratti determinati da un reddito catastale inferiore a quello che in realtà dovrebbe essere per certe inefficienze del catasto nel momento in cui è stato elaborato, queste ragioni di sperequazione possono essere sanate dall'intervento che già la stessa legge prevede per la rivalutazione dei redditi catastali. Quindi, se ragioni di sperequazione per quanto riguarda i pascoli si possono verificare in Sardegna (ragioni che rimontano non già alla struttura stessa della legge ma alle vecchie qualificazioni catastali), tali ragioni possono essere sanate attraverso la rivalutazione catastale con una maggiore perequazione dei redditi catastali anche nell'interesse dell'erario.

Il nostro emendamento invece tende ad un rilancio delle attività regionalistiche sia per le ragioni a statuto speciale che già esistono che per quelle a statuto ordinario. E qui si innesta anche il quadro costituzionale, perchè inserendo il nostro emendamento diamo già una certa delega alle regioni a statuto speciale e a quelle a statuto ordinario di legiferare nel quadro della legge nazionale in ordine ai presupposti per la determinazione, secendo le singole peculiarità e caratteristiche delle provincie, dei canoni; non solo, ma è sempre possibile, attraverso il nostro emendamento, una sanatoria di eventuali sperequazioni che si dovessero verificare nella stessa applicazione della delega.

Quindi, se in determinate regioni questa legge non sarà operativa nei limiti dei minimi e dei massimi che abbiamo previsto, possiamo sempre con l'esperienza aggiustare questi minimi e questi massimi in certe

regioni dando poi la facoltà alle stesse di operare in concreto, magari attraverso un innalzamento dei massimi con adeguamenti specifici caso per caso, senza che quel massimo venga ad incidere in tutto il territorio nazionale in ragione tale da sperequare i canoni. Cioè se l'esperienza pratica dovesse dimostrare, per esempio, che in una regione meridionale, come l'Abruzzo o la Sicilia, il coefficiente di 45 volte che noi abbiamo previsto è insufficiente, e tale quindi da squilibrare i contratti — che poi possono passare anche sotto banco — si potrebbe anche rimediare con una leggina che elevasse il massimo di 45, per esempio, a 60 volte. Però con il nostro emendamento, che è generale, resterebbe sempre ferma la facoltà delle regioni di legiferare di volta in volta per adeguare quei massimi, che noi abbiamo elevato in sede nazionale, alle singole situazioni regionali.

In tal modo penso che, nel momento delicato in cui si devono disciplinare più efficacemente i contratti agrari, rilanceremmo più efficacemente l'attività regionale e raggiungeremmo anche lo scopo di non svuotare questa legge ove si dovesse rilevare qualche contrasto o inefficienza, ma di riempirla con l'attività delle assemblee regionali che potranno deliberare in relazione alle provvidenze che possono essere deliberate dal Parlamento nazionale.

Per questi motivi riteniamo che il nostro emendamento sull'attività regionale debba essere approvato come riempitivo essenziale, mentre siamo contrari all'emendamento Pala ed altri perchè squilibrerebbe ed altererebbe tutti i presupposti su cui si fonda la legge.

C U C C U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche il nostro Gruppo aveva presentato due emendamenti, il n. 2. 12 all'articolo 2 ed il numero 5. 4 all'articolo 5, con i quali proponevamo la sostituzione della commissione centrale con commissioni regionali con le stesse attribuzioni e poteri della commissione centrale. Ci interessa appunto, ed esclusivamente, che sia statuito fin d'ora il decentramento a livello regionale delle attribuzioni che nella legge sono date alla commissione centrale. E sia in sede di discussione generale che in sede di esame di altri emendamenti, abbiamo cercato di dare il rilievo dovuto alla geografia agricola del nostro Paese, che è estremamente varia, sul piano fisico-economico e contrattuale, ed ha bisogno di organi esecutivi che tengano conto della varietà delle situazioni locali.

Questo è l'unico motivo che ci ha indotti a presentare emendamenti nei quali appunto proponevamo la sostituzione della commissione centrale con le commissioni regionali. Al di là di questo noi non intendevamo andare.

L'emendamento presentato dai colleghi Pala, Corrias Efisio e Deriu ci trova quindi totalmente dissenzienti, perchè la competenza primaria della regione sarda in materia di agricoltura è molto limitata; è una competenza privata del potere di legiferare sulla riforma agraria in Sardegna, di operare cioè al livello delle strutture dell'agricoltura regionale; e quindi praticamente è tolta alla regione sarda ogni competenza che possa qualificarsi come primaria in agricoltura, ed è tolta proprio dallo statuto speciale della Sardegna.

Pertanto, per tutte le materie che riguardano la riforma agraria e quella dei rapporti produttivi in agricoltura, la Sardegna è soggetta alle leggi nazionali; e non vedo perchè non debba essere così anche nel caso in esame. Sarebbe veramente una strana autonomia quella della regione sarda, se se ne richiamassero l'autorità e le prerogative soltanto per salvaguardare questo aspetto che è uno dei più vistosi e tristi del sottosviluppo economico e sociale della regione, questo nostro regime delle affittanze dei pascoli che raggiunge limiti scandalosi di sproporzione tra il tasso medio del fitto e il tasso medio del valore fondiario della terra. Eravamo nel 1963 al penultimo posto in Italia circa il valore fondiario della terra e al primo posto circa il prezzo medio degli affitti.

Eravamo allora alla cifra media di 11.500 lire l'ettaro contro le 280.000 lire circa di valore fondiario per ettaro. Negli ultimi cinque anni la situazione non è migliorata, anzi è legittimo ritenere che si sia aggravata.

Ci sono, è vero, 500 mila ettari affittati a pascolo, e forse anche di più, in Sardegna (oltre il 50 per cento della superficie nazionale destinata a tale uso); ma è anche vero che l'arretratezza economica e sociale della Sardegna è rappresentata appunto da questa enorme estensione di 500 mila ettari dati in affitto ai pastori, a 60.000 pastori, che vivono un dramma il cui sviluppo tragico non può più essere contenuto. Quando il collega Pala parla di attività criminose attorno a questo regime dei pascoli in termini di puro e semplice rammarico, evidentemente capovolge o almeno distorce i termini della questione. La diffusione delle più clamorose manifestazioni criminose in Sardegna è appunto alimentata dalla esosità del fitto-pascoli, che bisogna eliminare, perciò, anche per ragioni di ordine pubblico.

È un fatto positivo, dunque, che sia una legge nazionale a condizionare l'affitto dei terreni, e con un meccanismo automatico di applicazione, collegato con il reddito dominicale. Speriamo che domani intervengano altri meccanismi più efficienti di questo e di più ampio respiro che interessino, per esempio, i terreni non coltivati, non bonificati e non valorizzati, in modo che essi vengano automaticamente espropriati, e che il proprietario della terra, insomma, sia costretto a lavorarla oppure a cederla alla collettività, dalla quale in fin dei conti egli l'ha prelevata assai spesso con i mezzi poco ortodossi che sappiamo.

Non per nulla in Sardegna i grandi proprietari terrieri, i quali costituiscono il grosso dei concessionari di terreni in affitto, sono per lo piu figli e nipoti dei vecchi burocrati, dei funzionari delle antiche prefetture o sottoprefetture, sono magistrati, sono medici, e in certa misura avvocati, cioè tutta gente alla quale non importa di migliorare i terreni che possiede, perchè ha una posizione di potere o una professione ed un alto reddito professionale che consente atteggiamenti d'imperio e di prepotenza contro le esigenze puramente economiche dei pastori e degli imprenditori agricoli.

Il collega Pala dice che l'estimo catastale in Sardegna è molto basso. Ma di chi è la colpa? Penso che non ci siano dubbi al riguardo: l'estimo catastale è basso proprio per volontà di quei funzionari di cui parlavo, i quali sono potuti entrare liberamente negli uffici distrettuali delle imposte e in tutti gli uffici del catasto e determinano essi stessi l'estimo che desiderano, in rapporto a due forme di privilegio che essi hanno sempre coltivato e difeso: non pagare le imposte dovute e continuare a percepire dai loro terreni la massima rendita possibile. Possiamo noi proteggere un simile comportamento, anche solo nel suo aspetto economico? Non possiamo farlo.

Per concludere, se il decentramento per noi è valido, e lo e per tutte le regioni della Penisola, riconosciamo però, a questo punto, che è quanto meno intempestiva la nostra richiesta di regionalizzare la strumentazione applicativa della legge. Siamo perciò inclini ad accettare l'invito che ci è stato rivolto, mi pare dall'onorevole relatore, a ritirare i nostri emendamenti in tale senso. Evidentemente anche il collega Pala dovrebbe ritirare il suo.

In via subordinata, comunque, siamo favorevoli all'emendamento del collega Castellaccio, il quale per lo meno limita i poteri del consiglio regionale, in ordine alla determinazione dei coefficienti di moltiplicazione, nell'ambito del minimo e del massimo stabiliti dalla legge nazionale. Affidare al consiglio regionale l'assoluta discrezionalità che vorrebbe il collega Pala, significa nient'altro che dare ad esso la possibilità, tutt'altro che immaginaria, di conservare il sottosviluppo della Sardegna, anche contro le leggi dello Stato. Mi pare che questo non sarebbe un servizio reso alla rinascita dell'Isola, della quale rinascita uno dei firmatari di questo emendamento e stato per non poco tempo il massimo responsabile, a livello della iniziale pianificazione e delle prime direttrici operative, con gli esiti che si vedono ad occhio nudo nella sedi di emigrazione di oltre 200.000 sardi.

SOTGIU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Anch'io pregherei i colleghi Pala, Corrias e Deriu di voler ritirare l'emendamento da essi proposto. Con l'accoglimento della loro proposta infatti correremmo il grossissimo rischio di lasciare una area come la Sardegna non coperta dalla nuova legislazione nazionale: un'area che è caratterizzata dalla pastorizia brada, la forma cioè più arcaica di produzione. In realtà in seno al consiglio regionale della Sardegna la mia parte politica si è sempre battuta per affermare la competenza della regione anche in materia di patti agrari. Tuttavia i Governi della Democrazia cristiana (centristi o di centro-sinistra), nel loro succedersi, tutte le volte che noi abbiamo tentato di legiferare in questo settore hanno sempre impugnato le nostre leggi dinanzi alla Corte costituzionale e la Corte costituzionale ha dato torto alla regione e ragione al Governo, affermando che i patti agrari poichè incidono nei rapporti tra privati sfuggono alla competenza del legislatore regionale.

Il primo tentativo di legiferare in questo settore fu compiuto durante la prima legislatura, quando il consiglio regionale preparò una legge relativa ad una riforma dei contratti agrari. I riferimenti fatti dal collega Pala riguardano una materia del tutto diversa. Infatti in seguito a calamità naturali, cioè ad annate agrarie estremamente disastrose per la pastorizia, il consiglio regionale deliberò, in due successive volte, prima una riduzione dei canoni d'affitto del 10 per cento e un'altra volta una diminuzione del 30 per cento.

La Corte costituzionale approvò, in entrambi i casi, che la regione intervenisse con misure eccezionali come la riduzione dei canoni d'affitto, in considerazione appunto della calamità eccezionale che si riversava sui pastori e a ben vedere proprio con quelle sentenze ribadiva la non capacità della regione a deliberare in materia di diritto privato e quindi di contratti agrari.

Anche il riferimento alla legge n. 588, a mio modo di vedere, non ha motivo di esser fatto perchè in tale legge è detto esplicitamente in che modo ed entro quale ambito la regione si deve muovere e l'ambito, anche se interessante, è molto ristretto: può farsi promotrice di intese. È in fondo una cosa del tutto diversa da quella che si propone qui perchè l'emendamento presentato demanda alla regione l'individuazione di un nuovo meccanismo per regolare il canone di affitto.

In realtà, se approvassimo l'emendamento propostoci, noi lasceremmo un'area importante del nostro Paese del tutto scoperta da una legislazione che è nella sostanza innovativa. D'altra parte, mentre apparentemente sembra che con l'emendamento Corrias, Pala, Deriu si voglia rafforzare le competenze della regione, attribuendole competenze in una materia che lo statuto regionale, che è una legge costituzionale, non le dà, in realtà offendiamo gravemente le reali competenze della regione sarda. Infatti la regione ha la possibilità di intervenire in base all'articolo 51 dello statuto speciale, anche nelle materie nelle quali non ha competenza, attraverso la presentazione alle Camere di voti e proposte di legge su materie che interessano la regione; quindi la regione poteva, se l'avesse ritenuto necessario, valersi (in questa materia per lei così importante) di un suo diritto. Se di questo diritto non si è valsa vuol dire che non ha ritenuto che il provvedimento tanto temuto dal senatore Pala possa nuocere allo sviluppo della sua economia.

Inoltre la giunta regionale (dice sempre l'articolo 51 dello statuto speciale) quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in maniera economico-finanziaria risulti manifestamente dannoso all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica ed esso — recita l'articolo — può intervenire in base all'articolo 77 della Costituzione, anche con un decreto-legge, se vuole. In sostanza quindi noi, imponendo al consiglio regionale di fare per forza una legge, ne violiamo in fondo la competenza, perchè il consiglio regionale in base all'articolo 51 può, se vuole, agire in un modo che è del tutto diverso.

Io pongo all'osservazione dei colleghi presentatori dell'emendamento anche quest'altro problema: il consiglio regionale potrebbe, se lo volesse, assolutamente disattendere l'invito che gli viene rivolto dall'emendamento, cioè di legiferare, di individuare un nuovo modo di fissazione dei canoni. E se così decidesse, nella sua piena autonomia, chi potrebbe obbligarlo? Nessuno. Ma se il consiglio regionale non legiferasse, nella regione sarda non si avrebbe una innovazione nella regolamentazione dei canoni di affitto e le cose rimarrebbero allo stato attuale. E allora, visto e considerato, fra l'altro, che questo emendamento è stato accolto con tanta passione dall'estrema destra missina, dobbiamo anche chiederci che cosa c'è al disotto di questo emendamento, che cosa in realtà si vuole realizzare con esso. A questo proposito è stato invocato il catasto. Io, senatore Pala, siccome lei è gallurese, le vorrei raccomandare la lettura di una relazione fatta dal canonico De Candia di Tempio, capoluogo della Gallura, per l'inchiesta Jacini. Il canonico De Candia racconta come venne fatto il catasto per la Gallura; si saliva allora in cima al campanile della cattedrale e l'inviato del Governo assistito da persone del luogo faceva l'elenco dei proprietari e poi accanto ad ogni nome di proprietario si scriveva il reddito da applicare. Non dico che il nuovo catasto sia stato fatto in questo modo; non credo che i funzionari del Governo siano saliti sui campanili perchè ormai ci sono mezzi tecnici molto più moderni; ma il catasto attuale è stato fatto nel modo più rigoroso, naturalmente, quando si è trattato di determinare la superficie dei terreni, mentre quando si è trattato di stabilire il reddito dominicale, allora è stato fatto con criteri meno rigorosi perchè sono intervenute influenze prevaricatrici e corruttrici — questa è la realtà soprattutto di un'Isola con un ambiente chiuso come è quello della Sardegna, e nella quale quindi con maggiore facilità possono esercitarsi influenze prevaricatrici e corruttrici — e questo reddito è stato tenuto molto basso al solo scopo di pagare tasse altrettanto basse; e per tanti anni le tasse pagate dai grandi proprietari di pascoli sono state estremamente basse. Oggi i proprietari terrieri, tramite i senatori Pala, Deriu, Corrias, protestano perchè con il nuovo meccanismo legislativo si spazza via questo loro privilegio. In realtà gia a suo tempo sarebbe stato necessario che fossero intervenute le commissioni per l'equo canone a sanare l'ingiustizia di canoni eccessivamente esosi. Non si lamentino ora questi proprietari di pascoli, dato che per troppo tempo da terreni segnati in catasto con un reddito dominicale così basso come si afferma hanno strappato affitti che sono tra i più alti che si pagano in tutta Italia. La realtà è una: che quando si propone questo emendamento non si invita assolutamente il consiglio regionale a deliberare in questa materia, perchè in questa materia non può deliberare. Si desidera invece che le cose in Sardegna restino come sono, che cioè il potere della proprietà assenteista rimanga immutato. E questo, onorevole Pala, lei sa meglio di me che cosa significa. Infatti conservare intatto il potere della proprietà assenteistica vuol dire perpetuare quella condizione di arretratezza che caratterizza la nostra Isola. E siccome io non credo che ella desideri che la nostra Isola rimanga in queste condizioni prego lei e gli altri firmatari dell'emendamento di volerlo ritirare. Credo che un discorso diverso potrebbe essere invece fatto per l'emendamento presentato dai colleghi Zuccalà e Castellaccio che regola la materia in un altro modo, e quest'altro modo può anche essere accettabile.

D E R I U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, qui è stato fatto il processo alle intenzioni. Il senatore Cuccu prima e il senatore Sotgiu poi sono stati, nel fare questo, estremamente ingenerosi, per non dire di peggio. Sia chiaro che l'emendamento da noi presentato non intende assolutamente difendere la proprietà terriera nè tanto meno i canoni alti ed esosi. Questo assolutamente no. Chi ci conosce, chi ha lavorato al nostro fianco, come l'ono-

revole Sotgiu, per tanti anni, sa molto bene che non abbiamo nulla di difendere, che il nostro orientamento politico è aperto ad ogni innovazione e ad ogni progresso e si ispira sempre alla difesa reale degli interessi della Sardegna e della sua economia.

L'emendamento ha un valore politico; vuole cioè da un lato valorizzare l'istituto regionale e difenderne le competenze; difesa, onorevoli colleghi comunisti, di cui voi sempre in consiglio regionale e nelle piazze della Sardegna, in ogni circostanza, vi siete presentati come degli inflessibili protagonisti ma soltanto, come oggi rivelate di essere, difensori a parole e non con i fatti . . . (*Interruzione del senatore Cuccu*).

Io non ho interrotto il senatore Cuccu, il quale ha avuto modo di sviluppare il suo pensiero assolutamente indisturbato. Lo pregherei di usarmi uguale cortesia.

Dall'altro lato il nostro emendamento intende affidare al legislatore regionale la competenza che gli è propria e la possibilità di elaborare una legge la più rispondente possibile alla realtà socio-economica della Sardegna.

La regione sarda in agricoltura ha, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, competenza primaria. Che cosa vuol dire? Quando si parla di agricoltura non si può intendere la nuda terra: bisogna intendere la terra ed il lavoro in un'unità organica e inscindibile. Ed è da questo e su questo che si incentra la competenza regionale, in base alla quale finora la regione ha legiferato, sia pure contrastata, è vero, dal Governo, ma con l'approvazione della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionali le leggi sulla riduzione dei canoni di affitto fin dal 1950 . . . (*Interruzione del senatore Pirastu*).

P E R N A . Allora leggiamola la sentenza!

D E R I U . L'articolo 3 dello statuto, onorevoli colleghi, dice che la regione, nel legiferare in materia di agricoltura, deve attenersi ai princìpi generali dello Stato. Ora, si sa, i princìpi generali su cui si fonda lo Stato sono quelli che lo Stato ha e non quelli che lo Stato si dà con una legge ordinaria. Inoltre deve attenersi alle norme fondamentali delle riforme generali di carattere economico e sociale; e mi pare che non siamo a questo punto.

Comunque, proprio per superare ogni dubbio, proprio per dare alla regione una competenza che potrebbe esserle, come di consueto, contestata, abbiamo presentato lo emendamento in discussione, che ci pare valido tanto sul piano storico, quanto sul piano giuridico e sul piano politico.

In proposito, esiste l'articolo 6 dello statuto che prevede espressamente la delega. Il ragionamento del senatore Sotgiu, su questo punto, mi pare, oltre che sottile, capzioso. Dice: noi vogliamo imporre al Consiglio regionale di legiferare anche contro la sua volontà, quindi andiamo in qualche modo a coartare la volontà, l'indipendenza, la libertà dell'assemblea regionale. Nulla di più inesatto.

L'articolo 6 dello statuto, legge costituzionale, dispone che lo Stato, con legge ordinaria, può delegare alla regione materie di sua competenza; con provvedimento amministrativo il Governo può delegare all'amministrazione regionale norme aventi carattere di attuazione dei provvedimenti statali. È una norma già prevista, dunque, nello statuto, e perciò nessuna violenza si vuole esercitare nei confronti dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo legislativo regionale.

D'altronde abbiamo dei precedenti assai validi, tra cui non solo quelli ricordati dal senatore Pala, ma anche quello contenuto nella legge n. 588 che delega al consiglio regionale la risoluzione di un problema che lo Stato non ha mai potuto risolvere: la determinazione, con legge regionale, della « minima unità culturale » in relazione alle condizioni oggettive della Sardegna.

Se poi il consiglio regionale — questo è l'altro argomento portato dall'onorevole Sotgiu — non volesse avvalersi della delega che lo Stato gli conferisce legislativamente, si potrà invocare una norma di carattere generale dello statuto, la quale prevede che, in mancanza di leggi regionali, in Sardegna si applichino le leggi emanate dallo Stato. Perciò nessun timore, onorevoli colleghi, di vacanza legislativa; nell'eventualità che la

regione non intendesse avvalersi della delega che le viene conferita grazie all'emendamento da noi presentato, in Sardegna opererebbe sempre la legge nazionale.

Anche questo ordine di obiezioni, quindi, mi pare sia superato e ogni discussione in proposito mi parrebbe addirittura oziosa. Nessuno meglio della regione e del legislatore regionale e in grado di conoscere profondamente, minuziosamente le condizioni agronomiche, geografiche, pedologiche, economiche della Sardegna. Direi anzi che il fatto stesso della creazione e dell'esistenza dell'istituto regionale si fonda su questo presupposto: di avviare un popolo all'autogoverno, ma di metterlo in condizioni di governarsi in rapporto diretto, preciso e puntuale con la situazione generale ed oggettiva dell'ambiente nel quale esso vive e lavora. Se noi neghiamo alla regione questa competenza e questa capacità, distruggeremo gli stessi presupposti storici, giuridici e politici che spiegano e giustificano la presenza in Italia dell'istituto autonomistico.

Qui sta la sostanza del nostro emendamento e noi per questo preghiamo gli onorevoli colleghi, in un momento in cui ci si batte da ogni parte per l'istituzione delle regioni in tutto il Paese, di dimostrare con un atto così solenne, come quello che è chiamato a compiere il Senato, che le regioni le si vogliono veramente e seriamente per assolvere a compiti vivi e vitali e per affrontare e risolvere i reali problemi che aspettano da troppo tempo l'apporto fattivo della competenza e della capacità delle popolazioni locali.

P R E S I D E N T E . Senatore Brugger, insiste sugli emendamenti nn. 5. 0. 3 e 2. 3 *sub*?

B R U G G E R . Da quanto abbiamo potuto apprendere adesso, nel caso concreto non spira un buon vento per le autonomie regionali e neanche per quelle a statuto speciale. La mia proposta di emendamento era quella di formare commissioni regionali per le regioni a statuto speciale, che assumano una parte delle competenze e delle mansioni della commissione centrale nei casi in cui lo Stato, con le sue istituzioni, è in mora.

Possiamo stabilire i coefficienti che vogliamo, quando la base alla quale dobbiamo applicarli o non esiste o è in difetto, ed è questo il motivo della mia proposta originaria di emendamento che tende a sopperire a ciò che gli uffici e gli organi dello Stato hanno omesso di fare.

Volevamo cioè stabilire dei princìpi per il reddito dominicale sia per le colture specializzate che per le altre colture, quando la fissazione dei redditi dominicali comporti manchevolezze in determinate zone, specie in quelle montane come da altri colleghi — ad esempio il senatore Cipolla — è stato detto.

Siamo poi passati ad un altro argomento durante la discussione, cioè all'emendamento proposto dal senatore Zuccalà, che differisce da quello proposto dal senatore Pala e da altri senatori. Se, come abbiamo sentito, dovesse essere accolto l'emendamento Zuccalà, devo far presente che tale emendamento riduce la competenza delle regioni, anche di quelle a statuto speciale, a mansioni veramente irrisorie quando si prevede — secondo il testo dell'emendamento — che le assemblee regionali non possono che, caso mai, correggere i provvedimenti delle commissioni tecniche provinciali.

Ritengo che il prestigio di un'assemblea regionale a statuto speciale dovrebbe essere salvaguardato anche in questo consesso, che è il supremo consesso legislativo della Repubblica, e le assemblee delle regioni a statuto speciale hanno pur esse queste mansioni di alta qualificazione, cioè hanno il compito di legiferare e non quello di correggere atti amministrativi di una commissione tecnica provinciale. Perciò, esaminando un po' approfonditamente l'emendamento presentato dal senatore Zuccalà, resto piuttosto male vedendo a che cosa si riducono le mansioni delle assemblee regionali a statuto speciale.

All'emendamento presentato dal senatore Pala, e che viene mantenuto, è proposto un emendamento ulteriore da parte di altri senatori, tra i quali io e miei colleghi delle regioni a statuto speciale. Se viene mantenuto l'emendamento proposto dal senatore

Pala, dobbiamo anche mantenere il nostro emendamento a quell'emendamento, il quale credo che debba essere votato come primo; e, da quanto mi risulta, il senatore Pala non ha nulla in contrario ed anzi lo approva.

Perciò, se nessuno ritira nulla, anche noi insistiamo sugli emendamenti che abbiamo presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 3 *sub* presentato dal senatore Brugger e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 11 presentato dai senatori Zuccalà, Castellaccio e Rossi Doria. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 3 presentato dal senatore Pala e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 5. 0. 3 presentato dal senatore Brugger. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sospendo la seduta in coincidenza con la visita del Presidente della Repubblica a Palazzo Madama.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,35*).

Presidenza del Vice Presidente VIGLIANESI

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 6.

Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria dalle tabelle provinciali per l'equo canone dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del Comune ove si trova l'azienda.

La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Tomassini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « per ciascuna zona agraria dalle tabelle provinciali per l'equo canone », *con le altre*: « per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto ».

6. 3 TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, NALDINI, LI VIGNI, DI PRISCO

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento e dichiaro che insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6. 3 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « ed avrà data al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito ».

6. 1 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Il locatore deve essere posto in condizioni di avere conoscenza dell'avvenuto deposito e di conoscere l'istituto bancario presso il quale il deposito stesso viene effettuato. Ciò per le eventuali operazioni di riscossione. Pertanto con questo emendamento proponiamo la inclusione di una norma idonea al raggiungimento del predetto scopo, consistente nell'obbligo dell'affittuario di dare comunicazione al locatore del deposito delle somme costituenti il canone entro il termine di giorni 15 da quando il deposito stesso è stato eseguito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6. 1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sopprimere l'ultimo comma.

6. 2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 7.

L'esame dei limiti d'equità ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e degli articoli 2 e 3 della presente legge deve essere effettuato dalla Sezione specializza-

ta agraria, per l'ammissione dell'azione di perequazione, con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo rustico oggetto dell'azione stessa ed in relazione a ciascuna zona agraria in cui si trova ubicato detto fondo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore De Marzi e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale o dalla Commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire, durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato ».

7.1 DE MARZI, ROSSI DORIA, SCHIETROMA

PRESIDENTE. Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE MARZI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare ha lo stesso contenuto dell'articolo 7, così come proposto dalle Commissioni. Solo la forma è più perfetta. Praticamente accettando questo emendamento dovrebbe venire a cadere, a mio modesto parere, anche l'emendamento presentato dal senatore Filetti con il quale si chiede, giustamente, la soppressione di una parte dell'articolo 7 così come era nel testo primitivo. Pertanto io mi permetterei di pregare il senatore Filetti, se l'articolo 7 viene approvato così come noi lo proponiamo, di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 7.1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Sopprimere le parole: « per l'ammissione dell'azione di perequazione ».

7.2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

FILETTI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Art. 8.

Resta in vigore l'articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

8. 1 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Io penso che la sussistenza dell'articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, non abbia senso. Nel disegno di legge in esame, infatti, è dettata una specifica norma circa il *quantum* e le modalità di pagamento del canone provvisorio.

Si appalesa quindi opportuno, anzi direi necessario, sopprimere l'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8. 1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In pendenza di giudizio, l'affittuario corrisponde come canone provvisorio quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, con le modalità previste dal precedente articolo 6 ».

8. 2 TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, VENTURI Lino

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, proponiamo che durante il giudizio l'affittuario debba corrispondere come canone provvisorio quello che è stabilito dall'articolo 2 della presente legge, secondo comma, con le modalità note.

Sembra legittima la proposta, che, in definitiva, viene a coordinarsi e ad armonizzarsi con tutta la legge, giacchè è già stabilito per legge quanto l'affittuario deve pagare. Sarebbe, perciò, giusto che, pendendo il giudizio, l'affittuario corrisponda il canone stabilito, salvo poi a vedere nel giudizio definitivo. Insisto quindi per l'accoglimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ritiene più adeguata allo scopo che ci si prefigge la formulazione originaria dell'articolo 8, per cui è contraria all'emendamento.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8. 2 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

TITOLO II

NORME SUI POTERI DELL'AFFITTUARIO E SULLA ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI

Art. 9.

L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione e la coltivazione dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi nonchè i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Poerio e da altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « la conduzione e la coltivazione », *con le altre*: « la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento ».

9. 1 POERIO, CIPOLLA, COMPAGNONI, PEGORARO, DEL PACE, CHIAROMONTE, LUSOLI, TEDESCO Giglia, BENEDETTI, MARIS, MACCARRONE Pietro

PRESIDENTE. Il senatore Poerio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

POERIO. L'emendamento che proponiamo ha una sua ragion d'essere, nel senso che se nella legge in discussione c'è una autentica conquista, questa è data dall'associazionismo. Riteniamo che questa possibilità di associarsi debba essere data anche all'affittuario affinchè partecipi ad organismi. Certamente, nel momento in cui si pongono i problemi della trasformazione, è chiaro che la funzione dell'associazionismo deve investire anch'essi.

Ciò che si vuole ottenere con il presente emendamento è che, oltre che per la conduzione e coltivazione del terreno, l'affittuario si possa associare anche per le opere di trasformazione e di miglioramento, e ciò in primo luogo per la riduzione dei costi delle opere, ma per avere anche un'impostazione unitaria con gli altri affittuari dello stesso fondo e della stessa zona, per le scelte colturali, per le trasformazioni da apportare, per le riconversioni, per le opere di miglioramento. Crediamo che una dizione come quella da noi proposta non solo completi il rapporto dell'affittuario con la terra e con la produzione, ma ne completi anche la stessa funzione.

Per questi motivi chiediamo l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La dizione del secondo comma dell'articolo 9 del testo della Commissione è esauriente; comunque lo emendamento Poerio può essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 9. 1 presentato dal senatore Poerio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 10.

Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purchè corrispondenti ai programmi e alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono.

La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ispettorato agrario provinciale, nonchè all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'Ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.

Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente è tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro all'esecuzione dei miglioramenti.

Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario può provvedervi direttamente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti, il primo sostitutivo ed il secondo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « programmi e », *con le altre*: « programmi regionali di sviluppo o, in difetto, ».

10. 1 DE MARZI, SCHIETROMA, ROSSI DORIA

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo ».

10. 2 DE MARZI, SCHIETROMA, ROSSI DORIA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

D E M A R Z I . Il primo emendamento riguarda una correzione di carattere tecnico. Nel testo stampato era scritto soltanto « programmi » mentre con questo emendamento intendiamo precisare: « programmi regionali di sviluppo o, in difetto, ». Si tratta perciò di un emendamento di carattere tecnico-esplicativo.

Il secondo emendamento invece è molto più importante, perchè riguarda un chiarimento che riteniamo necessario e opportuno: debbono essere considerate miglioramenti anche tutte le addizioni. Su questa materia c'è una certa divergenza: c'è chi interpreta le addizioni come miglioramenti, mentre altri non la pensano così. Noi vogliamo mettere la parola fine a questa incertezza, chiarendo molto esplicitamente nella

legge che tutte le addizioni eseguite sui fondi agricoli sono considerate veri e propri miglioramenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 10.2 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« I miglioramenti non possono eseguirsi nell'ultimo triennio dell'affitto.

L'affittuario non può eseguire miglioramenti ove sia gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ».

10. 4 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Non appare conforme a criteri di equità e di giustizia autorizzare le due parti contraenti ad eseguire miglioramenti senza alcuna determinazione di tempo e in caso limite anche alla vigilia della cessazione del contratto. Appare opportuno pertanto vietare l'esecuzione dei miglioramenti nell'ultimo triennio del contratto di affitto. Parimenti non può prestarsi credito e conferire fiducia all'affittuario gravemente inadempiente, il quale, se non ha voluto o potuto assolvere ai compiti di una normale conduzione, *a fortiori* solo per vessazione o per tornaconto non tutelabile giuridicamente potrebbe ricorrere all'espediente della esecuzione dei miglioramenti. Insistiamo pertanto nella richiesta di accoglimento dell'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 4 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Fiinzzi e Balbo e da parte del senatore Filetti e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi identici. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « emettere parere », *inserire l'altra*: « motivato ».

10. 3 FINIZZI, BALBO

Al secondo comma, dopo le parole: « emettere parere », *inserire l'altra*: « motivato ».

10. 5 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, l'emendamento riflette l'inserimento del requisito della motivazione per il parere che esprime l'ispettorato provinciale dell'agricoltura su progetti di miglioramento, e ciò tanto che il parere sia favorevole quanto che sia contrario. Il progetto involge interessi e diritti di larga portata al punto che ci sono molte perplessità sulla legittimità costituzionale addirittura della norma. Che poi addirittura questi diritti debbano essere definiti con un parere privo di motivazione, mi sembra qualcosa di eccessivo. Per questo chiedo che gli onorevoli colleghi considerino il proposto emendamento e lo votino favorevolmente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 3 presentato dai senatori Finizzi e Balbo, identico all'emendamento n. 10. 5 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Filetti, Grimaldi, Nencioni, Dinaro, De Marsanich, Crollalanza, Franza, Fiorentino, Lauro, Latanza, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento n. 10. 6 tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « 60 giorni » con le altre: « 90 giorni ».

Il senatore Filetti ha facoltà di svolgerlo.

F I L E T T I . Signor Presidente, troppo breve è il termine di 60 giorni entro il quale l'ispettorato agrario deve emettere il suo parere sulla convenienza tecnica ed economica di realizzare i miglioramenti. È opportuno elevare questo termine a 90 giorni perchè l'esame preventivo possa essere approfondito e completo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 6 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Filetti, Grimaldi, Nencioni, Dinaro, De Marsanich, Crollalanza, Franza, Fiorentino, Lauro, Latanza, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento n. 10. 7 tendente ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: « dandone coeva comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Il senatore Filetti ha facoltà di svolgerlo.

F I L E T T I . Questo emendamento dovrà necessariamente accogliersi, perchè l'inizio della esecuzione delle opere migliorative va comunicato certamente dall'affittuario al locatore, onde questi possa controllare e seguire l'esatta effettuazione delle opere in conformità al progetto e alla tecnica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* Si tratta di un perfezionamento che si può accogliere. Non so però se il termine « coeva » sia proprio al tempo che stiamo attraversando. In ogni modo la Commissione è favorevole se si sostituisce alla parola « coeva » l'altra « contestuale ».

F I L E T T I . D'accordo.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 7 con la modifica proposta dal relatore ed accettata dal senatore Filetti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 11.

Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 10 e 13, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale.

Per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera *a*) e articolo 3, lettera *c*) nonchè dalla legge 13 giugno 1961, n. 527.

I procedimenti giudiziari in corso, in applicazione delle predette disposizioni, vengono dichiarati estinti.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, semprechè sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Filetti, Grimaldi, Nencioni, Dinaro, De Marsanich, Crollalanza, Franza, Fiorentino, Lauro, Latanza, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi l'emendamento n. 11. 4 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Filetti ha facoltà di svolgerlo.

F I L E T T I . L'articolo 11 vuole innovare in tema di opposizione alla proroga legale per il caso di miglioramenti che intenda praticare od abbia praticato il locatore coltivatore diretto.

Non sembra opportuno adottare criteri di privilegio a favore di coltivatori diretti che si trovino in possesso del fondo e in danno di altri coltivatori diretti che ne siano proprietari ed abbiano la volontà e la capacità di coltivare direttamente, con il loro lavoro e quello della loro famiglia, le proprie terre.

Appare quindi opportuno mantenere le norme vigenti in materia di cessazione o diniego della proroga *ex lege* e quindi sopprimere l'intero articolo 11 del testo di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 4 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Rossi Doria e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative di condu-

zione, hanno durata non inferiore ad anni dodici. Per i contratti in corso il periodo di 12 anni decorre dall'annata agraria in cui entra in vigore la presente legge. Alla scadenza il contratto è rinnovato, su richiesta dell'affittuario, per altri 12 anni.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Il proprietario può opporsi, con preavviso di un anno, alla continuazione del contratto, sia all'atto del rinnovo, sia nel corso del primo che del secondo dodicennio, solo nel caso in cui sia coltivatore diretto e voglia coltivare il fondo direttamente o a mezzo di figli coltivatori diretti, oppure nel caso in cui l'affittuario coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo. Nell'uno e nell'altro caso, in mancanza di accordo, la decisione sulla rescissione del contratto è demandata alla Sezione specializzata agraria del Tribunale.

Nel caso di affitto a coltivatore diretto singolo il contratto può essere ceduto dall'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti della propria famiglia, sempre che sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

La vendita del fondo non altera le precedenti disposizioni del presente articolo.

Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore il periodo minimo di durata è elevato a nove anni. Per i contratti in corso i nove anni decorrono dall'annata agraria in cui entra in vigore la presente legge ».

11.5 ROSSI DORIA, TORTORA, ZUCCALÀ, FORMICA, DARÈ, ARNONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Rossi Doria ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O S S I D O R I A . Come ho avuto occasione di dire nel mio intervento nel corso della discussione generale, ritengo che la sostituzione dell'articolo 11 con il testo da noi proposto sia corrispondente allo spirito della legge che stiamo per approvare.

La legge vuole, infatti, porre finalmente su una base nuova il contratto di affitto, garantire in pieno i diritti dell'impresa, porre tutta la materia in una situazione di chiarezza.

Sotto questo riguardo l'intendimento dell'articolo è non soltanto quello di sostituire all'attuale situazione di incertezza, quale sussiste col semplice regime di proroga del contratto, un sistema per il quale il contratto di affitto abbia la lunga durata oggi richiesta per la trasformazione dei fondi e per un'agricoltura progredita e in sviluppo, ma anche quello di assicurare dopo 12 anni all'affittuario la possibilità del rinnovo, per sua volontà, per un altro periodo di 12 anni.

Una regolazione di questo genere, che verrebbe a sostituire integralmente il sistema di proroga per il solo contratto di affitto (senza intaccarlo per gli altri contratti diversamente regolati) permetterebbe, nello stesso tempo, ogni anno agli affittuari coltivatori diretti (perchè ci si riferisce solo ai coltivatori diretti), che, per le loro condizioni di famiglia vi siano costretti, di ritirarsi, dandone preavviso di sei mesi. Nello stesso tempo tale regolazione salvaguarderebbe anche il diritto della proprietà, con gli stessi criteri che attualmente vigono nel regime di proroga, per i soli due casi nei quali o ci sia un'evidente cattiva conduzione del fondo o ci sia da parte del proprietario la volontà e la possibilità, in propria persona o nella persona dei figli, di sostituirsi nell'impresa all'affittuario, purchè sia esso stesso un coltivatore diretto.

Se è evidente che questo orientamento corrisponde allo spirito della legge stessa che stiamo per approvare, esso corrisponde nello stesso tempo all'indirizzo ormai prevalente nella Comunità europea, dove si raccomandano contratti di lunga durata, e corrisponde altresì alla legislazione francese, che dal 1947 ad oggi, con la stessa formulazione, ha dato, durante venti anni, ottima prova di sè con lo *Statut du fermage*.

Con l'emendamento — ed è questa l'altra ragione per la quale mi augurerei che l'articolo potesse essere accolto dal Senato —

verrebbe inoltre a rinforzarsi tutto il titolo secondo della legge, quello relativo ai miglioramenti, rispetto ai quali è ben noto che solo con la garanzia della durata del contratto la possibilità del miglioramento diventa effettiva, perchè solo con tale garanzia possono essere assicurati da parte delle banche il credito e da parte dello Stato i contributi, mentre è dubbio che in semplice regime di proroga questo possa avvenire.

È mio dovere, tuttavia, subito aggiungere che questi argomenti (malgrado siano stati ripetutamente discussi nel Sottocomitato e — anche se non così ampiamente come necessario per mancanza di tempo — siano stati anche trattati in sede di Commissioni riunite) non sono riusciti a guadagnare la fiducia e il consenso degli altri colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

In considerazione del fatto che è questo un articolo che innoverebbe in una materia importante e ha bisogno di larghissimi consensi dichiaro che, nel caso in cui l'articolo proposto non fosse condiviso dalla maggioranza, malgrado sia convinto della sua necessità e opportunità per dare forza alla legge, a nome della mia parte sono disposto a ritirare l'emendamento. Trattandosi, infatti, di un tema di troppa importanza in questa legge, non si può correre il rischio che venga respinto un emendamento che dovrebbe costituire un aspetto caratterizzante della legge stessa.

Ho voluto ripetere le ragioni per le quali raccomando ai colleghi di considerare la possibilità di accogliere l'emendamento; qualora, però, essi non se la sentissero per le ragioni che già conosco — ossia per la preoccupazione di intaccare il regime di proroga dei contratti agrari che è l'unica garanzia in base alla quale gli imprenditori coltivatori diretti oggi ancora resistono sui fondi — è meglio che il Parlamento soprassieda per il momento salvo meditare ulteriormente su questo tema e farne oggetto di una legge futura, con la quale si metta il nostro Paese allo stesso livello dei Paesi più progrediti con riferimento ad impegni comunitari che probabilmente tra alcuni mesi saremo chiamati a sottoscrivere a questo riguardo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Esprimere un parere contrario ad un emendamento presentato dal professor Rossi Doria, che con la sua passione e capacità ha così notevolmente contribuito a migliorare questo disegno di legge, è cosa veramente spiacevole per me. Del resto il professore Rossi Doria sa benissimo che nelle discussioni già svoltesi sull'argomento abbiamo sostenuto un nostro parere decisamente contrario, in quanto abbiamo ritenuto che con questo emendamento si spostino notevolmente i limiti del disegno di legge che stiamo discutendo.

Abbiamo pensato che di tutto questo vasto problema si dovrà discutere più opportunamente in altra sede. Per questo sono veramente rammaricato, senatore Rossi Doria, di esprimere il mio parere contrario e le sarei veramente grato se volesse dare il suo consenso per il ritiro di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ringraziare ancora il senatore Rossi Doria per il contributo prezioso che ha voluto dare anche per l'approfondimento di questo aspetto della disciplina dell'equo canone dei fondi rustici.

Ho già avuto modo di esprimere il mio pensiero nella replica della discussione generale e in quella occasione ho manifestato la più larga adesione alle considerazioni del senatore Rossi Doria. Ritengo però che su questo tema si debba realizzare una vasta convergenza di adesioni e quindi anch'io vorrei pregare il senatore Rossi Doria di ritirare il suo emendamento per affrontare la stessa questione in altra sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Rossi Doria, insiste sull'emendamento?

R O S S I D O R I A . Ritiro l'emendamento poichè non c'è il consenso della maggioranza.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « semprechè il concedente non provveda all'immediato pagamento dell'intera indennità di liquidazione dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario ».

11. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . L'emendamento ha la sua giustificazione nel soddisfacimento dell'affittuario per le spese da lui sostenute nell'esecuzione di opere di miglioramento del fondo, il che costituisce il fondamento del primo comma dell'articolo 11.

Con l'emendamento si precisa che, nel caso in cui il concedente dovesse soddisfare integralmente l'affittuario della spesa dallo stesso sostenuta, viene meno, secondo il mio modesto avviso, il fondamento razionale dell'articolo 1, e cioè non ricorrerebbe più la necessità della proroga del contratto.

Ecco perchè è una stretta connessione logica che dà giustificazione e fondamento all'emendamento che io presento e che raccomando all'approvazione dei colleghi. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 1 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato l'emendamento n. 11. 2 tendente a sopprimere i commi secondo e terzo dell'articolo 11.

Il senatore Finizzi ha facoltà di svolgerlo.

F I N I Z Z I . L'emendamento da me presentato richiede la soppressione del secondo comma, il quale peraltro ha una formulazione, credo, imprecisa: cioè il secondo comma del disegno di legge in esame mira a disattendere il diniego di proroga nel caso in cui — e qui vi è incertezza nel testo — concedente sia un coltivatore manuale che richiede egli stesso di assumere in coltivazione il fondo oppure nel caso in cui egli si proponga di attuare delle trasformazioni radicali al fondo stesso.

Questa seconda ipotesi non è più operante perchè, siccome col disegno di legge noi andiamo a conferire all'affittuario un pieno potere imprenditoriale soprattutto per quanto concerne l'attività di miglioramento, è ovvio che viene meno quella ricorrenza stabilita con la legge che viene richiamata e che è fissata alla lettera *b*). Quindi, rimane la lettera *a*) del decreto legislativo del 1947, n. 273, che si riferisce all'ipotesi in cui il proprietario del fondo sia egli stesso coltivatore manuale ed esiga riprendere la conduzione del fondo stesso.

Ritengo che nella scelta fra affittuario coltivatore diretto non proprietario e proprietario coltivatore diretto, la preferenza dovrebbe andare in ogni caso a questo secondo soggetto, poichè questi dà definitività alla ristrutturazione dell'azienda, essendo una azienda proprio sua; mentre è ovvio che l'affittuario che non è proprietario del fondo, anche se coltivatore diretto, pur dando tutta la sua passione per la piena valorizzazione del fondo, non può che sentirsi in una situazione precaria, di breve durata, cioè della durata del contratto.

Non vedo pertanto per quale motivo non dobbiamo accordare la preferenza al pro-

prietario coltivatore diretto manuale che chieda di coltivare egli stesso il fondo direttamente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ritiene accoglibile l'emendamento per quanto riguarda la soppressione del terzo comma ed è contraria alla soppressione del secondo comma.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Finizzi, insiste sulla votazione dell'intero emendamento?

F I N I Z Z I . Dato che i due commi hanno un oggetto nettamente diverso, pur prendendo atto con compiacimento del parere favorevole espresso dal relatore e dal Sottosegretario per quanto riguarda la soppressione del terzo comma, chiedo la votazione dell'emendamento per parti separate.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la soppressione del terzo comma dell'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al secondo comma, anteporre, all'inizio, prima delle parole: « Per i contratti », *le seguenti*: « In questi casi ».

11. 6. DE MARZI, TORTORA, SCHIETROMA, COPPOLA, BERMANI, IANNELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Si tratta di una questione di forma, poichè il secondo comma dovrebbe andare di seguito al primo. Ora, l'attuale formulazione potrebbe dar luogo a delle interpretazioni errate e quindi ritengo opportuno approvare l'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 6 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « ad uno o più componenti », *con le altre*: « ad un componente ».

11. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . L'emendamento ha una finalità tecnico-politica. Si afferma da tutte le parti politiche che il momento dell'economia agraria esige in maniera impellente ed improcrastinabile il ridimensionamento delle aziende terriere. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). La terra al contadino: avrei

preferito una legge di esproprio pura e semplice indirizzata a questo fine. Qui c'è tutto un contorsionismo che creerà soltanto imbarazzo e non favorirà l'agricoltura.

Scusi, onorevole Presidente, riprendo il discorso. Stavo dicendo che è accettato da tutte le parti politiche che è una esigenza indifferibile quella di assicurare una nuova dimensione all'azienda terriera, anche perchè le indicazioni degli esperti della Comunità europea sono quanto mai tassative su questo punto.

La legge è fondamentalmente ispirata a quel fine. Il contratto di affittanza viene giustificato nella sua validità principalmente perchè serve a permettere all'imprenditore, coltivatore diretto o no, di aggiungere alla propria terra quella che rileva in affitto. Cosa si attua invece con il comma in esame? Lo spezzettamento dell'azienda terriera, cioè un processo opposto perchè, permettendosi la cessione in favore di più componenti la famiglia dell'affittuario, è fuor di dubbio che scaturisca uno spezzettamento conseguenziale a quell'opera di ristrutturazione organica che secondo la nuova tecnica è indispensabile, per cui noi da una azienda organicamente assestata avremmo due, tre, quattro, cinque o dieci aziende tra loro in contrasto, mutilate e manchevoli. Quindi, secondo me, è un'esigenza tecnico-politica indispensabile quella che suffraga l'emendamento da me presentato. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 3 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Petrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi ».

11. 7 PETRONE, DE MARZI, COPPOLA, CIPOLLA, TORTORA, COLLEONI

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E T R O N E . Rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 7 presentato dal senatore Petrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 12.

Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge posso-

no essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purchè risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte del senatore Scardaccione e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3 lettera *a*) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente ».

12. 2 SCARDACCIONE, ROSSI DORIA, COMPAGNONI, SCHIETROMA, DINDO

DE MARZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZI. Il testo dell'emendamento fa riferimento alle garanzie fideiussorie della legge 14 luglio 1965 e cioè quelle degli enti di sviluppo che vengono date agli assegnatari. Con questa proposta si estende tale possibilità di fideiussione anche ai fittavoli che in base a questa legge faranno dei miglioramenti. Ritengo pertanto che l'emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 12. 2 presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Compagnoni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Sempre allo scopo di favorire l'esecuzione delle innovazioni e dei miglioramenti di cui al comma precedente, gli enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fideiussioni a coltivatori diretti e alle loro cooperative ».

12. 1 COMPAGNONI, CHIAROMONTE, CIPOLLA, PEGORARO, BENEDETTI, DEL PACE, POERIO, TEDESCO Giglia, MARIS, LUSOLI, MACCARRONE Pietro

COMPAGNONI. Questo emendamento è da ritenersi assorbito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Poerio e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

« Nelle zone nelle quali l'affitto di fondi rustici ha particolare diffusione, i piani zonali sono obbligatori.

L'elaborazione e l'esecuzione dei piani zonali sono attuate dagli enti di sviluppo, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, con pubbliche iniziative e con gli interventi necessari al soddisfacimento dei problemi zonali della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato, e con ogni altro intervento rivolto alla promozione ed allo sviluppo delle forme associative dei coltivatori.

Gli interventi degli Enti di sviluppo, previsti dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione dei mutui e prestiti agevolati, sono estesi a tutti i casi previsti dalla presente legge e sono obbligatori ».

12. 0. 1 POERIO, CIPOLLA, COMPAGNONI, CHIAROMONTE, LUSOLI, BENEDETTI, MARIS, DEL PACE, MACCARRONE Pietro, PEGORARO

P R E S I D E N T E . Il senatore Poerio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P O E R I O . Signor Presidente, riteniamo che l'emendamento si giustifichi e sia elemento di completamento di quanto disposto dall'articolo 12 testè approvato e questo per tre motivi; innanzi tutto per la necessità che nelle zone in cui l'affitto di fondi rustici ha particolare diffusione si realizzino e quindi siano resi obbligatori i piani zonali. Secondo, perchè l'elaborazione e l'esecuzione dei piani stessi siano attuati dagli enti di sviluppo nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge con iniziative pubbliche e con gli interventi necessari atti al soddisfacimento delle esigenze della zona e della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato, e con gli interventi rivolti alla promozione ed allo sviluppo delle forme associate dei coltivatori.

Il terzo motivo è che gli enti di sviluppo stessi debbano operare secondo quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione di mutuo e quindi dei prestiti agevolati, in modo che i prestiti stessi siano estesi a tutti i casi previsti dalla legge presente e diventino anche obbligatori. Ritengo pertanto che questo articolo possa vivere nel contesto del recente voto espresso alla Camera dei deputati, allorchè, discutendosi sul Mezzogiorno d'Italia, si vedeva la funzione degli enti di sviluppo e si considerava la necessità che gli enti stessi realizzassero in concorso con i contadini, con le organizzazioni, con le amministrazioni comunali i piani di sviluppo al fine di dare una strutturazione organica alla nostra agricoltura. Riteniamo dunque che proprio nelle zone di latifondo con alto indice di affitti sia indispensabile portare avanti un'azione di questo tipo che certamente assicurerebbe uno sviluppo moderno alla nostra agricoltura.

Per tutti questi motivi raccomando l'approvazione dell'emendamento all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si comprende perchè i piani di zona debbano essere obbligatori solo nelle zone in cui l'affitto è particolarmente diffuso. Il tema dovrà essere affrontato in modo organico e su scala nazionale. Per questo il nostro parere è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 12. 0. 1 presentato dal senatore Poerio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 13.

L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 22 e 23 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fon-

do e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia, con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dall'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo periodo del primo comma, sostituire le parole: « entro quindici giorni », *con le altre*: « entro sessanta giorni ».

13. 5 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Il termine di 15 giorni concesso al locatore per proporre ricorso avverso il progetto ed i miglioramenti da effettuare da parte del coltivatore diretto sembra molto breve, perchè in molti casi non consentirà neppure un sommario esame della validità e della convenienza del progetto stesso.

Si propone pertanto di elevare detto termine da 15 a 60 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 5 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al terzo periodo del primo comma, sostituire le parole: « provvedimento definitivo », *con le altre*: « provvedimento motivato ».

13. 6 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Riteniamo che il provvedimento dell'ispettorato agrario, di accoglimento o di rigetto del progetto relativo alle migliorie che possono essere eseguite da parte del coltivatore diretto, debba essere motivato. In tal senso insistiamo perchè lo emendamento n. 13. 6 sia approvato dalla Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* Coerentemente a quanto già deciso per le precedenti norme, la Commissione è contraria anche a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 6 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Cuccu e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al terzo periodo del primo comma, sostituire le parole: « novanta giorni », *con le altre*: « trenta giorni ».

13. 9 CUCCU, TOMASSINI, MASCIALE, NALDINI, DI PRISCO, LI VIGNI, FILIPPA

P R E S I D E N T E . Questo emendamento s'intende già illustrato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si ritiene congruo il termine di 90 giorni. Pertanto il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 9 presentato dal senatore Cuccu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Del Pace e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al terzo periodo del primo comma, dopo le parole: « dalla ricezione del ricorso », *inserire le altre*: « sulla rispondenza delle migliorie proposte ai piani o alle tendenze di sviluppo della zona; ».

13. 2 DEL PACE, CIPOLLA, PEGORARO, COMPAGNONI, BENEDETTI, CHIAROMONTE, POERIO, MARIS, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* D E L P A C E . L'emendamento si illustrerebbe da sè. Qui si tratta di sapere su che cosa gli ispettorati dell'agricoltura si debbono pronunciare quando viene presentato il ricorso, poichè se noi lasciassimo così genericamente definito il fatto che l'ispettorato dell'agricoltura deve pronunciarsi sui ricorsi, non sarebbe chiaro su quale materia esso si pronunzia, quali giudizi dà. Praticamente tutto verrebbe lasciato all'arbitrio degli uomini, ossia i diversi ispettorati dell'agricoltura si pronunzierebbero in modo diverso, a seconda degli orientamenti e delle tendenze di questo o quell'ispettore dell'agricoltura.

Abbiamo proposto questo emendamento proprio per precisare la materia sulla quale gli ispettorati dell'agricoltura debbono pronunciarsi. Essi debbono dare un giudizio dei ricorsi sulla rispondenza delle migliorie che devono essere apportate alle vocazioni dei terreni, ai piani zonali che lì vengono elaborati, e solo su questo, perchè gli altri giudizi tecnici verranno dati sulla base dell'approvazione del progetto e della rispondenza di questo alle leggi esistenti.

Quando l'ispettorato si pronunzia sul ricorso non può quindi non pronunziarsi che sulla rispondenza delle migliorie alle vocazioni dei terreni e alle situazioni ambientali. Ma se tutto ciò non viene precisato nell'articolo, noi lasciamo la legge, ripeto, all'ar-

bitrio dei diversi ispettorati dell'agricoltura. Per questi motivi invitiamo la Commissione e il Governo ad accogliere l'emendamento che consiste più che altro in una precisazione tecnica e che non cambia la sostanza dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Alla Commissione sembra che questo emendamento non risponda a nessuno scopo concreto. Come in altri casi la Commissione stessa ha ritenuto di fare, opponendosi cioè alle eccessive esemplificazioni e agli eccessivi dettagli, anche in questo seguirà lo stesso criterio. Il relatore esprime quindi parere contrario all'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 13. 2 presentato dal senatore Del Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al terzo periodo del primo comma, sopprimere le parole: « decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente ».

13. 7 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Volere applicare l'istituto del silenzio-rifiuto o meglio del silenzio-rigetto in materia tanto delicata e importante quale quella dei miglioramenti agrari costituisce la negazione dell'adozione di criteri equitativi e la mortificazione dei diritti e degli interessi di una delle parti contraenti e cioè del locatore. Appare quindi indispensabile sopprimere l'inciso « decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 7 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al terzo periodo del primo comma, sostituire, le parole: « ; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente » *con le altre parole*: « Decorso il termine di cui sopra senza che l'Ispettorato agrario abbia adottato alcun provvedimento il ricorso si intende respinto. L'interessato potrà ricorrere al Ministro dell'agricoltura e foreste ».

13. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto questa volta

di richiamare in modo particolare l'attenzione dell'uditorio, perchè credo che qui non sia stata da alcuno considerata una particolarità dell'articolazione e del meccanismo dei miglioramenti fondiari, eseguiti da parte dell'affittuario. È un meccanismo che ha un contenuto addirittura esplosivo, dirompente, che può sconfinare dai limiti dei valori fondiari per investire i valori personali del soggetto interessato.

Credo sia molto significativo e più espressivo un esempio. Si dia il caso che un affittuario attui opere di miglioramento per l'importo di 10 milioni per un fondo per il quale egli paga solo 10 mila lire l'anno di canone di affittanza. È fuori dubbio che manca qualsiasi nesso, qualsiasi correlatività, qualsiasi rapporto tra ammontare del canone ed ammontare dei miglioramenti. Che cosa può succedere? Che l'affittuario, pur avendo eseguito i miglioramenti con piena buona fede e convinzione, munito o no del parere tecnico (perchè una volta che si accetta che il silenzio da parte dell'organo tecnico competente equivale ad accettazione del progetto dei lavori dell'affittuario noi possiamo trovarci anche di fronte alla mancanza dell'avallo tecnico) quando mette in esercizio le opere eseguite si renda conto della non rispondenza delle stesse. Egli se ne libera lasciando il fondo, ed è una sua facoltà; in questo caso si libera e ha diritto di pretendere dal proprietario il pagamento dei 10 milioni. È ovvio che il proprietario non può pagare 10 milioni se non con i proventi del suo lavoro di professionista, di impiegato, oppure deve fronteggiare il pagamento mettendo in vendita la propria azienda artigianale, commerciale e così via. Ora una remora quanto meno è data dall'emendamento che io ho presentato, con il quale si persegue la finalità che il vaglio tecnico venga comunque raggiunto e che nel caso quindi di silenzio da parte dell'ispettore provinciale dell'agricoltura vi abbia a supplire il Ministero. Quindi praticamente si attua un meccanismo che permette che quanto meno il vaglio tecnico venga raggiunto. E mi permetto di aggiungere che ciò è un minimo che viene chiesto, perchè l'illegittimità costituzionale della norma esaminata sotto questo profilo non vi è nessuno che possa contestarla tanto essa è grossolana e macroscopica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 13. 4 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Filetti, Grimaldi, Nencioni, Dinaro, De Marsanich, Crollalanza, Franza, Fiorentino, Lauro, Latanza, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento n. 13. 8 tendente ad inserire al secondo comma, dopo la parola: « miglioramenti », le altre: « di entità non rilevante ».

Il senatore Filetti ha facoltà di svolgerlo.

F I L E T T I . Dare all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di eseguire indistintamente ed illimitatamente tutti i miglioramenti senza dover eseguire le procedure previste dall'articolo 10, e cioè senza preventivo parere, in ordine alla validità dell'opera che si vorrebbe praticare (e ciò nel caso che i miglioramenti possano eseguirsi con il solo lavoro proprio e della propria famiglia) appare eccessivo. La famiglia del coltivatore diretto potrebbe essere assai numerosa e avere quindi la capacità lavorativa di eseguire opere di ingente rilevanza la cui indennità assorbirebbe il valore del fondo. È pertanto necessario limitare la superiore facoltà del coltivatore diretto ai soli miglioramenti di entità non rilevante.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 8 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Lusoli, Chiaromonte, Compagnoni, Cipolla, Pegoraro, Giglia Tedesco, Poerio, Del Pace, Maris, Benedetti e Pietro Maccarrone è stato presentato l'emendamento n. 13. 3 tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « dall'articolo 10 », con le altre: « dal presente articolo ».

C I P O L L A . Lo ritiriamo perchè lo riteniamo assorbito dal successivo emendamento n. 13. 1 al quale aderiamo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori De Marzi, Rossi Doria e Schietroma è stato presentato l'emendamento n. 13. 1 tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « dall'articolo 10 », con le altre: « dal precedente comma e dall'articolo 10 ».

Il senatore De Marzi ha facoltà di svolgerlo.

D E M A R Z I . Si tratta di un perfezionamento di carattere tecnico. Si chiarisce che quanto è stabilito dal precedente comma e dall'articolo 10 non si applica ai coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il riferimento al comma precedente è indispensabile. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 13. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

« Qualora manchi il consenso del concedente per l'effettuazione dei miglioramenti, pur essendovi i pareri previsti negli articoli precedenti, l'ammontare della liquidazione dovuta dal concedente non potrà essere superiore all'ammontare di 12 annualità del canone di affitto ».

13. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche questo emendamento ha soltanto il proposito di stabilire possibilmente un minimo di equilibrio tra i soggetti e soprattutto di conferire la vera responsabilità all'affittuario per l'esercizio della sua attività imprenditoriale.

Ora l'emendamento stabilisce che, qualora i miglioramenti siano stati eseguiti senza il consenso del proprietario (perchè se vi è il consenso nessun limite va posto), quanto meno la spesa dei miglioramenti stessi da liquidarsi in rivalsa da parte del proprietario all'affittuario venga contenuta nei limiti di 12 annualità.

Praticamente noi poniamo il concedente nella condizione di dover rinunciare per dodici annualità a qualsiasi reddito. Ritengo che questo periodo sia abbastanza ampio. È quello stesso periodo indicato come durata naturale del rapporto, secondo il Presidente della Commissione agricoltura, senatore Rossi Doria. Quindi è un periodo di tempo quanto mai confacente.

Torno a dire che l'emendamento mira a far sì che il concedente non abbia a trovarsi improvvisamente a dover rispondere ad oneri assolutamente insostenibili e inusitati per miglioramenti i quali poi non sono condivisi nè dall'affittuario, perchè lascia il fondo, nè dal proprietario, il quale già ha manifestato il suo parere contrario.

Quindi si approvi quanto meno questa limitazione, che cioè sino all'ammontare di 12 annualità di canone spetti senz'altro l'indennità di liquidazione nel caso in cui manchi il consenso da parte del concedente per il progetto dei lavori. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 0. 1 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 14.

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 3.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata agraria presso il Tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « , ma può essere compensata parzialmente o totalmente con l'ammontare degli eventuali danni derivanti dalle cause di risoluzione del contratto ».

14. 1 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Condividiamo il principio per il quale l'indennità per i miglioramenti va riconosciuta all'affittuario anche nei casi di anticipata risoluzione del rapporto. Risoluzione è, però, cosa diversa dall'anticipato scioglimento. In caso di risoluzione non sarebbe conforme a giustizia assegnare all'affittuario inadempiente l'intera indennità senza il contemporaneo pagamento e comunque la compensazione parziale o totale dell'indennizzo dovuto per gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore.

Insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria. Anzi pregherei il proponente di ritirare l'emendamento, invitandolo a considerare che l'istituto della compensazione è chiaramente previsto nel nostro diritto e la sua interpretazione è pacifica.

F I L E T T I . Sappiamo che la compensazione non è un credito liquido ed esigibile, ma neppure l'indennità per le migliorie è liquida ed esigibile.

S A L A R I , *relatore*. Non capisco quale sia il senso dell'introduzione di questo principio.

Comunque la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste sul suo emendamento?

F I L E T T I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« In sostituzione dell'indennità prevista nel comma precedente, l'affittuario coltivatore può scegliere il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, mediante trattenuta di quote annuali di essa nel pagamento del fitto annuo e per il numero di anni dell'ulteriore durata del rapporto ».

14. 4 TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, NALDINI, DI PRISCO, LI VIGNI, FILIPPA

C U C C U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo argomento è già stato ampiamente discusso in sede di Commissione e non avrei che da rimettermi al testo dell'emendamento stesso. L'importante è stabilire la capacità giuridica dell'affittuario coltivatore diretto nello scegliere la formula del pagamento di affitto. Tra queste forme ci pare che egli debba poter scegliere il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per eventuali migliorie apportate a sue spese, mediante la trattenuta di quote annuali di essa sulle quote di fitto annuo pattuito, e per il numero di anni dell'ulteriore durata del rapporto.

Riteniamo che l'inserimento di questo principio nel testo dell'articolo completi il peso dello stesso articolo, e che la legge nel suo insieme ne riceva un contributo di organicità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 4 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Cuccu e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « Se non interviene accordo fra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi », *con le altre*: « Se non interviene un diverso accordo fra le parti, per l'applicazione dei casi previsti dai precedenti commi ».

14. 5 CUCCU, TOMASSINI, MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, VENTURI Lino

P R E S I D E N T E . Il senatore Cuccu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C U C C U . Per quel che riguarda questo emendamento noi siamo anche disposti a formularlo diversamente, nel senso di sostituire le parole dell'emendamento: « se non interviene un diverso accordo tra le parti per l'applicazione dei casi previsti dai precedenti commi », con le parole: « in caso di controversia », qualora il relatore e il Governo concordino sulla sostanza dello emendamento. Presentiamo questa proposta per esprimere più chiaramente e più semplicemente il concetto contenuto nel testo stesso della Commissione. Non ci pare infatti che debba intervenire l'intermediazione arbitrale dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura solo nel caso che non si pervenga ad un accordo fra le parti. Che accordo deve esserci per l'applicazione di norme di legge? Può invece nascere un motivo qualsiasi di controversia da condizioni particolari di applicazione delle norme del presente articolo. E solo in caso di controversia dovrebbe intervenire l'ispettorato agrario, non in caso di mancato accordo, cosa che mi pare logicamente priva di senso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. A me sembra più chiaro il testo proposto dalla Commissione, perciò mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 5 presentato dal senatore Cuccu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « entro cinque anni », *con le altre*: « entro nove anni ».

14. 2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

All'ultimo comma, dopo le parole: « le disposizioni del presente articolo », *inserire le altre*: « , se ed in quanto compatibili ».

14. 3 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Nei contratti miglioratari di affitto il *quantum* del canone potrebbe essere stato determinato dalle parti in misura ridotta, nella considerazione dell'esecuzione delle migliorie. Non sembra quindi che in tali casi l'affittuario alla fine dell'affitto debba avere diritto all'indennità in misura piena.

L'affittuario conseguirebbe un duplice beneficio per la stessa causa: il canone ridotto e l'indennità in misura totale.

Le disposizioni dell'articolo 14 pertanto dovranno ritenersi applicabili ai miglioramenti previsti all'ultimo comma dello stesso articolo se e in quanto compatibili.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 3 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 15.

Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

È fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 10.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « facendo salvo al locatore l'importo dei tributi afferenti l'immobile locato ».

15. 2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Imporre al locatore l'obbligo di non riscuotere alcuna benchè minima somma a titolo di canone in dipendenza di miglioramenti eseguiti dall'affittuario e il contemporaneo onere di corrispondere i tributi afferenti l'immobile locato suona vera e propria ingiustizia, sicchè in tali casi dalla trattenuta del canone a titolo di compenso delle migliorie dovrebbe essere escluso l'importo delle afferenze tributarie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 2 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pegoraro e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « precedente articolo 10 », *con le seguenti*: « presente articolo ».

15. 1 PEGORARO, DEL PACE, TEDESCO Giglia, COMPAGNONI, MARIS, CHIAROMONTE, CIPOLLA, LUSOLI, MACCARRONE Pietro

P R E S I D E N T E . Il senatore Pegoraro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E G O R A R O . Brevissimamente, signor Presidente.

È ben nota la situazione in cui si trovano i fabbricati rurali dei coltivatori diretti. L'articolo 15 è molto importante perchè si stabilisce, qualora si riscontrino le condizioni di inabitabilità, che il fittavolo possa eseguire delle opere di miglioramento; tali opere sono eseguite con procedura molto semplice e snella, però tale procedura è precisa in quanto le opere da eseguire debbono essere in conformità ai procedimenti stabiliti dalle leggi sull'edilizia popolare ed inoltre vi deve essere parere favorevole degli uffici tecnici ed è necessario anche darne avviso al locatore il quale può far eseguire i lavori. Soltanto in caso di mancata esecuzione i lavori potranno essere fatti dal fittavolo.

Come si vede la procedura è semplice ma è precisa. Non si capisce allora perchè si voglia far eccezione per gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti dei fabbricati rurali.

L'emendamento che ho presentato assieme ad altri colleghi è molto chiaro; esso tende ad ottenere che nel 1969 l'energia elettrica, l'acqua potabile e un fabbricato sufficiente vengano considerati essenziali servizi igienici e non servizi di lusso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1 presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 15. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Compagnoni e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il prezzo di acquisto del terreno affittato, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione istituito con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è pari al canone di affitto determinato a norma della presente legge, decurtato dell'ammontare delle imposte e degli altri oneri gravanti sul fondo, e moltiplicato per quindici.

L'affittuario ha altresì diritto ad acquistare il fondo, anche senza l'assenso del locatore, con la procedura e le condizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e al comma precedente, quando il rapporto sia durato ininterrottamente per 15 anni o egli abbia apportato sul fondo miglioramenti sostanziali e durevoli che ne aumentino il valore di almeno il 50 per cento.

Le somme corrisposte agli Enti pubblici a titolo di acquisto dei terreni possono essere destinate all'acquisto di immobili, in deroga alle disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

Ai fini del presente articolo e del precedente articolo, la durata del rapporto dell'attuale affittuario si cumula con quella dei rapporti precedenti, quando l'ultimo affittuario abbia ottenuto la cessione del contratto dietro pagamento di un corrispettivo secondo convenzioni od usi locali, o per successione nell'ambito dei familiari dell'affittuario ».

15. 0. 1 COMPAGNONI, PEGORARO, CIPOLLA, POERIO, DEL PACE, CHIAROMONTE, MARIS, TEDESCO Giglia, BENEDETTI, LUSOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Il nostro emendamento ha uno scopo chiaro e preciso. Con il primo comma intendiamo affrontare il problema del controllo dei prezzi della terra nel caso in cui il coltivatore diretto affittuario si trovi nella condizione di esercitare il diritto di prelazione previsto dalla legge n. 590 sui mutui quarantennali.

A nostro parere è indispensabile sottrarre la determinazione del prezzo della terra alla decisione unilaterale e arbitraria del proprietario terriero che di fatto ha la possibilità di annullare questo diritto dell'affittuario.

Col secondo comma vogliamo introdurre il riconoscimento del diritto dell'affittuario, che abbia apportato al fondo miglioramenti che ne aumentino il valore di almeno il 50 per cento e che abbia il possesso del fondo stesso da almeno venti anni, di affrancare il terreno attraverso una capitalizzazione del canone, come è previsto dalla legge numero 607 del 1966, per l'affrancazione dell'enfiteusi.

Si tratta di due punti importanti e qualificanti di questa legge e si tratta, a nostro parere, di due richieste ragionevoli per chi vuole davvero facilitare, aiutare e incoraggiare la formazione di nuove aziende coltivatrici.

E non basta la risposta che vi ciene data dai colleghi della maggioranza e dal Governo, cioè che esisterebbe già la legge numero 590 sui mutui quarantennali, per affrontare e risolvere adeguatamente questo problema poichè, come è a tutti noto, con i mutui quarantennali non solo non è stato risolto il problema dello sviluppo della azienda coltivatrice, ma è stato consentito ai grandi proprietari terrieri di realizzare a volte delle vere e proprie fortune. E lo sapete anche voi, onorevoli colleghi, poichè è chiaro che quando il proprietario della terra ha la facoltà di decidere lui stesso il prezzo e quindi di elevarlo fino ad un livello che è non più conveniente e spesso inaccessibile per il contadino, è evidente

che questo proprietario terriero ha la facoltà di annullare un diritto che con la legge dello Stato era stato riconosciuto non solo all'affittuario, ma al mezzadro, al colono e agli altri lavoratori della terra che sono legati ad una qualsiasi forma contrattuale.

Del resto lo stesso responsabile dell'ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice del Ministero dell'agricoltura, il dottor Piccioni, ha scritto su un periodico dell'agricoltura che nella realtà lo sviluppo della proprietà coltivatrice trova il suo limite nella sostenutezza del mercato fondiario. Con lo stesso articolo il dottor Piccioni ha precisato che le offerte dei fondi rustici sono in genere limitate, mentre all'acquisto sono interessate, oltre ai coltivatori diretti, altre categorie, in quanto l'investimento fondiario rappresenta ancora in molte zone del nostro Paese un investimento tradizionale e così via. Lo sapete anche voi, onorevoli colleghi, quali sono queste categorie: molte volte sono costituite da cittadini facoltosi che non badano a spese, che per avere la villa rustica in campagna o il podere ove trascorrere il *weekend* hanno la possibilità di offrire ed in effetti offrono prezzi con i quali il contadino non può assolutamente competere.

A noi sembra che questo sia il vero nodo da sciogliere non solo per i contadini che vogliono poter accedere più facilmente alla proprietà della terra, ma anche per l'intera produzione agricola del nostro Paese, per il suo sviluppo, per il suo adeguamento alle esigenze del mercato interno. Si tratta di rendere disponibile la terra per aumentare la produzione nelle campagne, e la terra deve essere disponibile per i contadini che la lavorano.

È stato detto che la terra è poca e costa troppo per i contadini. Ora noi, attraverso questo emendamento, ci proponiamo di invertire la tendenza in atto, di scoraggiare la speculazione sulla proprietà fondiaria, di incentivare la formazione della proprietà coltivatrice. Vogliamo che il coltivatore non debba attendere la decisione del proprietario di vendere la terra e vogliamo che quando il proprietario abbia preso questa decisione il coltivatore possa avere i mezzi per esercitare effettivamente il suo diritto. Vogliamo però riconoscergli nel contempo il diritto di prendere egli stesso l'iniziativa di agire per poter accedere alla proprietà della terra.

Onorevoli colleghi, se si vuole realmente, come voi dite, stabilire il prezzo pubblico della terra, al di là delle parole occorrono i fatti. E voi potete dimostrare di volere i fatti solamente se ricercate quegli strumenti capaci di dare al coltivatore diretto, allo affittuario nel caso specifico, la possibilità di far valere il proprio diritto. Se respingerete il nostro emendamento, dimostrerete di non volere che a disposizione del contadino che deve accedere alla proprietà ci siano strumenti validi. In tal caso ci sembra evidente che tutte le affermazioni da voi fatte non hanno alcun contenuto concreto e lasciano il tempo che trovano; possono tutt'al più calmare la vostra coscienza, ma certo non possono calmare la coscienza dei contadini e soprattutto non possono accontentare i contadini che vogliono avere finalmente la possibilità di vedere risolti i loro problemi.

Per queste ragioni riteniamo necessario insistere su questo nostro emendamento che, ripeto, rappresenta un punto caratterizzante della legge che stiamo discutendo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Il problema affrontato con questo emendamento riveste indubbiamente una importanza fondamentale per l'avvenire del nostro mondo rurale e per la soluzione dei problemi della proprietà terriera, ma il disegno di legge che il Senato questa sera sta esaminando ha uno scopo ben delimitato e preciso, come è detto nei titoli dei due disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico » e « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto ».

Conosco ormai da anni la passione e la competenza del senatore Compagnoni; credo però che anche da parte nostra si possa chiedere al senatore Compagnoni e ai suoi colleghi un uguale riconoscimento.

Ci proponiamo di risolvere questi problemi con la dovuta urgenza, ma non riteniamo assolutamente di poterli affrontare nei ristretti limiti imposti da questi disegni di legge. Vorrei pregare il senatore Compagnoni di ritirare l'emendamento, assicurando che da parte nostra non vi è alcuna opposizione di principio ad affrontare il problema in tutta la sua vastità e importanza in altra e più opportuna sede.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario ad affrontare in questa sede il tema proposto dall'emendamento del senatore Compagnoni.

PRESIDENTE. Senatore Compagnoni, insiste sul suo emendamento?

COMPAGNONI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 15. 0. 1 presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 15. 0. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Lusoli e di altri senatori è stato presentato un altro articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

« Ferma restando la proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e successive integrazioni, i contratti previsti dalla presente legge per i coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa di conduzione, hanno durata non inferiore ad anni dodici. Per i contratti in corso il periodo di anni 12 decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza il contratto si rinnova di diritto per la stessa durata.

Al rinnovo del contratto il proprietario, con preavviso di un anno, ne può chiedere la risoluzione solo nel caso di effettiva comprovata diretta coltivazione da parte sua. La vendita del fondo non altera tali disposizioni.

Nel caso di affitto a coltivatore diretto singolo il contratto può essere ceduto dall'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti della propria famiglia.

Gli affittuari coltivatori diretti possono sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria ».

15 .0. 2 LUSOLI, MARIS, CIPOLLA, TEDESCO Giglia, CHIAROMONTE, DEL PACE, COMPAGNONI, BENEDETTI, POERIO, MACCARRONE Pietro

PRESIDENTE. Il senatore Lusoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUSOLI. Onorevoli colleghi, il discorso che riprendiamo con questo emendamento è stato in parte fatto all'articolo 11 dal Presidente della nostra Commissione, senatore Rossi Doria. Desideriamo riprenderlo perchè ci pare molto importante. Con questo emendamento noi riaffermiamo anche la validità del principio stabilito dalla proroga prevista dalle norme in vigore e questo ha un notevole valore, sia dal punto di vista di questo contratto che da quello di altri contratti in agricoltura.

Ma il problema fondamentale che ci sembra debba essere inserito nel provvedimento in esame riguarda la durata del contratto di affitto. Questa è una questione importante; ci troviamo infatti in un momento in cui si rendono necessari notevoli impegni da parte dei contadini, degli enti pubblici e dello Stato per una grande opera di miglioramento, trasformazione e ammodernamento delle strutture produttive delle

nostre campagne. Ciò si rende indispensabile sia per far avanzare l'agricoltura che è rimasta enormemente staccata in tutti questi anni dagli altri settori produttivi del nostro Paese, sia perchè con il Mercato comune la nostra agricoltura deve fare degli enormi passi avanti in questa direzione, non potendo più continuare ad essere in uno stato di assoluta inferiorità nei confronti degli altri Paesi della Comunità.

Ma chi può svolgere questa indispensabile e da tutti riconosciuta opera di miglioramento fondiario? Forse gli agrari, i proprietari terrieri? È stato detto ampiamente ed è stato anche dimostrato che la proprietà assenteista ha prelevato senza alcun rischio rendite ingenti e senza che esse siano state poi reinvestite nelle terre il cui miglioramento, anche se modesto, si è potuto ottenere fino ad oggi solo in virtù dello sforzo, del lavoro e delle spese sostenute dai fittavoli coltivatori diretti.

Ma questo sforzo non basta ancora. Occorre incentivare ulteriormente questa attività, occorre andare avanti in tale direzione. Per far ciò bisogna mettere gli affittuari coltivatori diretti in condizione di operare senza essere subordinati all'inerzia dei proprietari, di poter investire mezzi propri e i contributi previsti dalla legge dello Stato per i miglioramenti fondiari e per le necessarie trasformazioni.

Uno degli elementi principali per conseguire questo scopo è quello della durata del contratto. L'affittuario coltivatore non può fare investimenti sul fondo se non ha la certezza di poter disporre del fondo stesso per un lungo periodo di tempo. I benefici degli investimenti per miglioramenti e trasformazioni fondiari non possono essere ottenuti in tempi brevi, ma occorrono tempi lunghi, talvolta lunghissimi, ed il coltivatore non può investire il suo lavoro, i suoi sudati risparmi e i contributi dello Stato ai quali attinge se non ha la certezza di rimanere sul fondo per un lungo periodo di tempo.

Per questo abbiamo presentato l'emendamento che io ho cercato brevemente di illustrare. Si tratta di un principio che è stato sostenuto qui con molta efficacia e con documentazione dal presidente Rossi Doria, quando, all'articolo 11, abbiamo discusso del suo emendamento e non comprendiamo perchè il senatore Rossi Doria abbia ritenuto di doverlo ritirare. Egli dice che è un elemento caratterizzante della nostra proposta di legge e quindi non può correre il rischio di essere bocciato. Ma, onorevoli colleghi, qui stiamo togliendo tutto quello che è caratterizzante di questo progetto di legge. Poco fa l'onorevole relatore, rispondendo alle argomentazioni portate qui dal collega Compagnoni per quanto riguardava il precedente emendamento, riconosceva la grande importanza del problema ma aggiungeva che esso usciva dai limiti di questo provvedimento. A noi sembra che invece non sia affatto così: il problema della durata del contratto — è fuori discussione — rientra in questo provvedimento, e deve essere risolto se vogliamo che qualche cosa di caratterizzante, onorevole Rossi Doria, possa rimanere in questo disegno di legge.

Abbiamo apprezzato, onorevole Salari, lo sforzo compiuto anche da molti colleghi della maggioranza, socialisti e democristiani, i quali hanno contribuito con capacità e passione impegnandosi in questo lavoro per mettere insieme un provvedimento di questo tipo; ed oggi stiamo togliendo proprio quella parte di problemi che caratterizzerebbe in modo positivo tutto il provvedimento in discussione.

Per queste ragioni io credo, onorevoli colleghi di tutte le parti politiche, che si debba veramente riflettere. Non possiamo cancellare tutto quello che c'è di positivo; se la formulazione non è condivisa, possiamo metterci d'accordo e presentarne una diversa, ma questo problema deve essere affrontato in questo provvedimento. In caso contrario io credo veramente che salterebbe molto di quanto c'è di valido in questa legge. Vorremmo quindi che si riprendesse il discorso in modo molto sereno e pacato, rivedendo magari (ripeto) la formulazione dell'emendamento; ma questo argomento deve essere necessariamente affrontato nel provvedimento che stiamo discutendo se non vogliamo — insisto nel dirlo — togliere tutto quello che di positivo questa legge contiene.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario, facendo presente che il penultimo capoverso dell'emendamento proposto è stato già approvato come ultimo capoverso dell'articolo 11.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 0. 2 presentato dal senatore Lusoli e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 15. 0. 2 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 16.

Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato l'emendamento n. 16. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Finizzi ha facoltà di svolgerlo.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente il disegno di legge ha una portata eminentemente di imperio, cioè coercitiva; però che essa debba essere portata ad un'esasperazione tale da privare le autonomie private, cioè i soggetti in fase di contrattazione, di quegli strumenti che tutto un sistema giuridico multisecolare ha sempre assicurato, ritengo che sia tremendamente eccessivo ed eversivo delle istituzioni stesse.

Ora, non vedo perchè, nel caso in cui si riscontrino nella realtà, nella vita economica, delle pluralità di discipline, di forme contrattuali tra due soggetti riguardanti appezzamenti o fondi tra loro diversi, dobbiamo noi intervenire per impedire la diversità stessa, quando essa è stata voluta, è stata attuata liberamente dalle parti contraenti.

Io posso comprendere che vi sia una legislazione anche di imperio, di favore per un soggetto nei rispetti dell'altro, oltre che nella disciplina dell'affittanza agraria anche in quella della colonìa parziaria e della mezzadria, e potrei dire che già c'è una normativa in materia. Ma non riesco a comprendere il significato del nostro atto di coercizione, perchè i soggetti debbano necessariamente dare una uniformità, una unicità di contrattazione laddove invece interessi specifici, reali li spingono a fare capo ad una pluralità di discipline. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 1 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Filetti, Grimaldi, Nencioni, Dinaro, De Marsanich, Crollalanza, Franza, Fiorentino, Lauro, Latanza, Pi-

cardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento n. 16. 2 tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Il senatore Filetti ha facoltà di svolgerlo.

F I L E T T I . Non si comprende perchè i contratti d'affitto misti debbano essere regolati per tutti gli affittuari dalle sole norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto, e non dalle norme che regolano l'affitto di fondo rustico in genere.

Conseguentemente non vi è motivo perchè sussista l'ultimo comma dell'articolo 16, che va soppresso, anche perchè i contratti di affitto misto sono implicitamente disciplinati all'articolo 22 del presente testo di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 2 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 17.

Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo la parola: « affitto», *inserire le altre*: « semprechè prevalente ».

17. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, considerato l'esito della votazione dell'emendamento precedente, che aveva lo stesso spirito di giustificazione dell'emendamento in esame, ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 18.

L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonchè per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei Consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 19.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 11, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pietro Maccarrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di contratti stipulati in contravvenzione al disposto del primo comma, il sub-concessionario, il quale sia coltivatore diretto, ha facoltà di surrogarsi all'affittuario o al sub-concedente, nei suoi diritti e obblighi verso il proprietario del fondo ».

19. 1 MACCARRONE Pietro, CIPOLLA, COMPAGNONI, PEGORARO, CHIAROMONTE, DEL PACE, POERIO, LUSOLI, PEGORARO, MARIS, TEDESCO Giglia

P R E S I D E N T E . Il senatore Pietro Maccarrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A C C A R R O N E P I E T R O . Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè in quanto è già stato consacrato nel decreto Gullo il principio per cui i contratti di subaffitto sono nulli, ma quando viene stabilita questa nullità del contratto di subaffitto è ovvio che tale nullità non deve colpire il subaffittuario coltivatore diretto.

Per questi motivi insistiamo per l'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 19. 1 presentato dal senatore Pietro Maccarrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 20.

Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le provincie, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.

Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Cuccu e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I lavoratori che assumeranno in affitto terre dello Stato, delle provincie e degli altri enti dovranno poter usufruire di contributi in conto capitale e di mutui agevolati per la formazione di capitali di esercizio necessari alla gestione dell'azienda ».

20. 1 CUCCU, TOMASSINI, MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Cuccu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C U C C U . Signor Presidente, noi riteniamo che debba essere presa nella dovuta considerazione la situazione in cui potrebbero venire a trovarsi gli affittuari coltivatori diretti che assumessero in affitto terre dello Stato, delle provincie e degli altri enti. Essi potrebbero trovare difficoltà a beneficiare delle provvidenze legislative in favore dell'impresa contadina (contributi in conto capitale, concessione di mutui agevolati, sia d'investimento sia di gestione). Infatti, i contributi in conto capitale ed i mutui agevolati vengono concessi dietro presentazione di garanzie reali ben precise che sono legate alla proprietà della terra più che alle scorte o ai beni d'uso propri dell'impresa. Orbene, tutti sappiamo che le pubbliche amministrazioni hanno terreno non facile nelle procedure del rilascio eventuale di tali garanzie a favore degli affittuari dei loro terreni. Ci pare opportuno quindi che questa legge contenga una norma specifica, una norma come questa che noi proponiamo, che tenga conto di questa situazione obiettiva e venga incontro non solo agli affittuari, ma soprattutto agli enti pubblici e privati che decidano di affidare a progetti di miglioria le loro proprietà fondiarie, che oggi si trovano in stato di generale abbandono proprio per la totale mancanza di norme liberatorie dei troppi vincoli giuridici cui sono attualmente costrette.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria in quanto ritiene che i lavoratori che assumeranno in affitto i terreni degli enti pubblici saranno sottoposti alla stessa disciplina di tutti gli altri lavoratori e usufruiranno di tutte le provvidenze stabilite a favore dei lavoratori dell'agricoltura senza alcuna discriminazione perchè non c'è nessuna legge che li escluda. (*Interruzioni dalla estrema sinistra*). Quindi il parere è contrario.

Voce dall'estrema sinistra. Chi garantisce per questo?

D E M A R Z I . Abbiamo fatto una norma apposta.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide il parere del relatore. È quindi contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 1 presentato dal senatore Cuccu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 20. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Art. 21.

Le rinuncie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, sono nulle.

Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le rinuncie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario, derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, in costanza di rapporto contrattuale, sono valide solo se concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali ».

21. 1

PRESIDENTE. Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FINIZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche questo emendamento ha la finalità di non creare dei vincoli, degli inceppamenti laddove si ritiene non siano necessari. Indubbiamente tutto lo spirito che ha animato il disegno di legge è caratterizzato, io direi, da una forma di infantilismo e di complesso; c'è il complesso che l'affittuario abbia bisogno di aiuto da parte del legislatore in maniera così attenta, così particolare di momento in momento, nello svolgimento della sua attività, come se fosse addirittura un incapace. Io non credo a questa incapacità; credo invece che egli, facendo appunto parte integrante della massa dei lavoratori, ha oggi i requisiti e deve avere capacità di primo piano, di grande levatura.

Ora, anche a seguire il concetto fondamentale dei presentatori del disegno di legge, che cioè l'affittuario potrebbe soggiacere all'abilità, alle mene del proprietario concedente e raggiungere transazioni non rispondenti ai suoi effettivi interessi, allo scopo di creargli una tutela contro questa eventualità, l'articolo stabilisce che è indispensabile che l'accordo avvenga davanti al giudice o davanti al sindacato. Ma almeno quando cessa il rapporto di affittanza, quando cioè non c'è una protrazione di rapporti da cui può immaginarsi che scaturisca una qualunque forma di prevalenza da parte del concedente nei confronti dell'affittuario, non vedo proprio perchè la transazione, l'accordo non debba avere quella efficacia che si riscontra fra tutti i soggetti normali, validi, capaci che agiscono comunemente in qualsiasi settore operativo. Io ritengo quindi che il mio sia un emendamento qualificante la figura del lavoratore, cioè gli riconosce la capacità di sapersi regolare nella contrattazione e nella definizione dei propri interessi e dei propri diritti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. Le rinunzie e le transazioni sono ampiamente disciplinate nel diritto comune. Non si ravvisa perciò alcuna necessità di introdurre una particolare disciplina per le rinunzie e le transazioni relative ai rapporti di affitto. Pertanto si esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 21. 1 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti, uno sostitutivo e due aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « sono nulle », *con le altre*: « non sono valide ».

21.2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile ».

21.3 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, dopo le parole: « avanti al giudice », *inserire le altre*: « o all'Ufficio periferico del lavoro ».

21.4 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE. Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

FILETTI. Onorevole Presidente, richiamo la cortese attenzione del relatore e del rappresentante del Governo su questi emendamenti che mi accingo ad illustrare.

Le nullità di pieno diritto non sono sanabili. Nel caso di rinunzie e di transazioni dovrebbe parlarsi solo di validità o di invalidità. Pertanto alla parola: « nulle » vanno sostituite le parole: « non sono valide ».

È necessario poi fissare un termine entro cui possano impugnarsi le rinunzie e le transazioni. In difetto le controversie che insorgessero tra le parti, sia nel corso che alla fine del rapporto (per tema di eventuali future impugnazioni delle rinunzie e delle transazioni senza alcuna limitazione di tempo), rimarrebbero sempre sospese e dovrebbero essere definite solo in sede giudiziaria, cioè solo nel corso di un dispendioso giudizio di cognizione, non essendo possibile ricorrere all'assistenza di associazioni sindacali nei casi di mancata iscrizione di una o delle due parti contraenti alle rispettive associazioni sindacali che, come si sa, sono fino ad oggi semplici associazioni di fatto.

È pertanto opportuno richiamare, in tema di impugnazione delle rinunzie e delle transazioni, la norma di cui all'articolo 2113 del codice civile, i cui ultimi due commi così suonano: « L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile ».

Per rendere più facili le transazioni e conferire alle stesse il crisma della validità è opportuno infine riconoscere piena validità a quelle rinunzie e transazioni alle quali si addivenga davanti all'ufficio periferico del lavoro tra parti non iscritte alle libere associazioni.

In conseguenza, poichè gli emendamenti nn. 21.2, 21.3 e 21.4 mi sembrano giustificati, si confida nella loro approvazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è favorevole agli emendamenti nn. 21.2 e 21.3 e non è favorevole invece all'emendamento n. 21.4, poichè ritiene che sia più opportuno che le parti si presentino avanti al giudice e non avanti all'ufficio periferico del lavoro.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole agli emendamenti nn. 21.2 e 21.3 e contrario all'emendamento n. 21.4.

C I P O L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Su questioni di questa natura, che già sono state esaminate lungamente in Commissione, la stessa non può cambiare atteggiamento da un minuto all'altro, perchè cambiare la parola: « nulle » con le altre: « non valide » ha notevole significato dal punto di vista giuridico, e gli avvocati lo sanno bene.

In tutta questa legge gli emendamenti del senatore Filetti sono serviti a creare questioni che possono aumentare la litigiosità e possono prolungare le liti. Chiedo quindi ai colleghi della Commissione, dal momento che si tratta di una legge che è stata concordata, di dire se sono d'accordo o meno sulla questione della dizione: « nulle » o « non valide ».

Noi su ciò abbiamo discusso una intera mattinata in Commissione, come ricorda il collega De Marzi, e la proposta Filetti non era stata accolta. Non vedo perciò quale altro motivo possa avere portato ora il senatore Filetti a sostegno della sua tesi.

Il ricorso all'articolo 2113 del codice civile complica ulteriormente il provvedimento, che doveva servire a semplificare le procedure per il rispetto della legge. Infatti la legge del 1962 è stata rovinata da una serie di emendamenti che hanno permesso agli agrari e ai loro avvocati di non fare applicare la legge. Con questo piccolo emendamento quindi si vuole aprire una maglia nelle procedure che metterà soprattutto i contadini meridionali nelle grinfie di avvocati come il senatore Filetti, che come un tarlo sta cercando di rodere quello che la Commissione ha costruito.

Per questo credo che anche i colleghi del Partito socialista e della Democrazia cristiana, che hanno permesso il passaggio di altri emendamenti di questo tipo, non possano permettere, nel momento in cui si porta a conclusione la legge, che si apra una maglia procedurale per mettere i contadini in mano agli avvocati, cosa che si voleva impedire.

Perciò ritengo che non si possa accettare questo emendamento, o per lo meno propongo di convocare la Commissione per esaminare approfonditamente questo argomento.

S A L A R I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I , *relatore.* Mi sembra di dover considerare la reazione del collega Cipolla inadeguata all'argomento e, da un certo punto di vista, nemmeno molto opportuna, perchè quando parla il relatore della Commissione, parla a nome della maggioranza della Commissione ed io non ho mai preteso di interpretare la volontà e il pensiero del senatore Cipolla e dei suoi colleghi di estrema sinistra.

Dal punto di vista sostanziale mi pare ugualmente di poter affermare che gli emendamenti presentati dal collega Filetti, per i quali a nome della maggioranza ho espresso parere favorevole, contribuiscano a chiarire i dibattuti concetti della nullità assoluta e relativa, argomento ben noto a tutti i colleghi che svolgono ed esercitano la professione forense o quella di magistrato. Questi emendamenti quindi contribuiscono a chiarire due concetti molto importanti in materia.

Mi pare perciò che non debba cambiare assolutamente il parere, ma che debba confermare, sempre a nome della maggioranza della Commissione, il parere favorevole ai primi due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21.2 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 21.2 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 21.3 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 21.4 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 22.

In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorchè non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato l'emendamento n. 22.1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Finizzi ha facoltà di svolgerlo.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, ritiro l'emendamento in considerazione dello spirito che ha animato gli onorevoli senatori di fronte a precedenti e analoghi emendamenti e che lascia prevedere l'esito della votazione dell'emendamento da me presentato con il collega Balbo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorchè non prevalenti ».

22.2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-*bis*.

« Le norme della presente legge si applicano anche ai canoni relativi alle annate agrarie precedenti l'emanazione della legge stessa, qualora penda un giudizio di perequazione del canone di equo affitto ».

22.0.1 TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI

C U C C U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Onorevole Presidente, la preoccupazione che ci ha spinto a presentare questo emendamento nasce dalla situazione obiettiva di tutte le provincie di

Italia, dove l'applicazione della legge sull'equo canone del 1962 ha dato luogo a montagne di pratiche inevase, per le controversie che l'applicazione di quella legge ha suscitato.

Riteniamo che questo stato di cose, estremamente pesante nella situazione attuale del mercato delle terre di affitto, debba essere eliminato proprio con l'applicazione di questa legge.

Noi proponiamo che qualora penda un giudizio di perequazione del canone di equo affitto, evidentemente relativo all'applicazione della precedente legge del 1962, si applichino le norme della presente legge. Non introduciamo con ciò un vizio inammissibile di retroattività; poniamo invece un problema di attualità contenziosa, che non può sussistere con l'entrata in vigore della presente legge, che appunto si propone di dare efficacia massima anche alla legge sull'equo canone del 1962.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria tra l'altro per l'evidente situazione di ingiustizia che verrebbe a determinarsi tra coloro che hanno disciplinatamente pagato il canone e coloro che invece non l'hanno ancora pagato.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22. 0. 1 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 22. 0. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pirastu e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. . . .

« Al contratto di soccida parziaria sono estese le norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Alla soccida semplice si applicano gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato ».

22. 0. 2 PIRASTU, PEGORARO, MACCARRONE Pietro, PIOVANO, VENANZI, SOTGIU, SOLIANO, GUANTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Pirastu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P I R A S T U . È un emendamento che si illustra da sè. In sostanza nell'articolo 22 è prevista una sola forma di soccida: la soccida con conferimento di pascolo. Io invece propongo che nella legge siano contemplate tutte le forme di soccida, quindi anche la soccida parziaria e la soccida semplice.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22. 0. 2 presentato dal senatore Pirastu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 22. 0. 2 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 23.

Agli effetti della legge 11 luglio 1952, numero 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

(*È approvato*).

Art. 24.

Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Sono altresì devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al Capo III, Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse Sezioni.

Sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

All'ultimo comma, dopo la parola: « sequestro », *inserire l'altra*: « giudiziario ».

24. 1 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « ; il sequestro conservativo può disporsi con decreto motivato ».

24. 2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

F I L E T T I . Il sequestro giudiziario, così come è previsto dal vigente codice di rito, va concesso per ordinanza *audita altera parte* per fare acquisire al giudice elementi idonei a giustificare l'opportunità del provvedimento cautelare ove si contenda sul possesso o sulla proprietà di un bene.

Il sequestro conservativo ha invece lo scopo di cautelare, di garantire un credito e va concesso normalmente per decreto e cioè senza la preventiva audizione del debitore, onde evitare la distrazione più o meno artificiosa dei beni o delle somme da sottoporre a sequestro. In conseguenza non pare opportuno derogare ai princìpi di diritto che attualmente disciplinano il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo. Sembra quindi necessario prevedere la formula dell'ordinanza per la concessione del primo e quella del decreto per la concessione del secondo.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Il testo dell'articolo 24 ha una sua logica ed è stato esaminato a lungo con l'aiuto di eminenti giuristi. Lo scopo dell'emendamento del senatore Filetti qual è?

G R I M A L D I . Far rispettare il codice esistente. È un riferimento chiaro e preciso alla procedura in atto.

C I P O L L A . No, non è questo; è proprio questa procedura in atto che si vuole

modificare. Il problema è questo: in effetti è avvenuto che per le controversie agrarie un vice pretore onorario di un paese ha effettuato un sequestro conservativo.

G R I M A L D I . La solita casistica! (*Interruzione del senatore Filetti. Richiami del Presidente*).

C I P O L L A . Capisco l'adesione al codice del 1942 del senatore Filetti, capisco anche quella del senatore Grimaldi, ma non c'è dubbio che, avendo la legislazione agraria di questo dopoguerra innovato nel senso di affidare delle competenze alle commissioni specializzate agrarie per decidere le questioni in materia agraria, non si può, su decisioni riguardanti gli atti che insorgono nel corso di questa procedura, lasciare la competenza al pretore.

Quando la competenza spettava al tribunale, questo poteva avvenire, ma ora che la competenza è affidata alla commissione agraria, abbiamo accentrato i poteri nell'ambito di questa commissione (*interruzione del senatore Filetti*), uniformando anche la forma del provvedimento. Per queste ragioni noi riteniamo di dover restare ancorati al testo lungamente elaborato dalla Commissione.

D'A N G E L O S A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D'A N G E L O S A N T E. Credo che neanche dal punto di vista tecnico-giuridico, del quale si fa difensore il senatore Filetti, gli emendamenti proposti abbiano un minimo fondamento.

In effetti le sezioni specializzate sono giudici speciali che giudicano in modo non del tutto rispettoso delle norme del codice di procedura civile, delle quali i colleghi del Movimento sociale questa sera si fanno difensori.

A proposito dei provvedimenti cautelari emessi in materia agraria, ci sono state sia in dottrina che in giurisprudenza notevoli oscillazioni per decidere se a concedere il sequestro dovesse essere il presidente della sezione specializzata o l'intero collegio e ci sono state, come il collega Filetti sa o dovrebbe sapere, decisioni in contrasto e divergenze in dottrina. Quindi il senatore Filetti non difende orientamenti giurisprudenziali univoci e certi che sarebbero stati rivoluzionati da questa proposta, ma tenta di introdurre quello che è sempre stato uno strumento giurisdizionale repressivo, cioè il sequestro conservativo affidato al giudice singolo il quale, senza rispondere ad alcuno, priva il mezzadro, in questo caso il coltivatore diretto, di parte del suo prodotto o delle masserizie della sua casa, salvo a vedere dopo, in seguito ad un lungo e costoso giudizio, chi abbia ragione e chi torto. Per cui, allorchè in questo disegno di legge si propone di attribuire non al solo presidente della sezione specializzata, non al giudice unico, ma al collegio la competenza di emettere provvedimenti cautelari, secondo me si rimane nell'ambito della dottrina generale del sequestro conservativo e giudiziario e si innova solamente per evitare che questo mezzo cautelare diventi uno strumento di persecuzione del coltivatore diretto o del mezzadro.

Il collega Filetti è d'accordo su questo punto, perchè ammette che per il sequestro conservativo, che è la forma più diffusa di provvedimento cautelare, la competenza rimanga assegnata al collegio, cioè alla sezione specializzata. Egli vuole che solo per il sequestro giudiziario si torni al rispetto della procedura civile. Questo perchè? Abbiamo una norma generale che è l'articolo 670 del codice di procedura civile, una norma eccezionale che è l'articolo 24 della presente legge in materia di sequestro conservativo. Una eccezione alla eccezione in materia di sequestro giudiziario potrebbe essere pericolosa anche perchè tale tipo di sequestro può riguardare unicamente la controversia, come tutti sappiamo, sulla proprietà, in materia di riparto dei prodotti e in materia di misura del canone, cioè tutte cose che costituiscono il cuore della legge che stiamo esaminando.

Pertanto il collega Filetti e gli altri firmatari non vogliono difendere il codice di procedura civile del 1942, ma in una materia particolarmente pericolosa, in quanto si trat-

ta di uno strumento di repressione, vogliono tornare alla vecchia formulazione che non è accettabile. Per questa ragione l'emendamento presentato dal senatore Filetti e da altri, sia sul piano tecnico e giuridico sia sul piano politico, non ha altra finalità se non quella da me spiegata prima.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione?

F I L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24. 1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 24. 2 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 25.

Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 26.

Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.

(*È approvato*).

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11.

Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonchè tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali più favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applica-

zione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore di essa.

I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, ove occorresse, anche in deroga all'articolo 2, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

27. 0. 1 DE MARZI, SCHIETROMA, TORTORA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Mi permetto di far presente che durante la discussione abbiamo compilato un testo più confacente alla situazione della legge in questo momento. La legge infatti non entra in vigore per la passata annata agraria, come noi speravamo alla presentazione di essa, il che sarebbe accaduto se fosse stata approvata entro l'11 novembre del 1969. Dobbiamo dunque correggere il testo stampato per sostituirlo con il seguente: « I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1969-1970. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti occorrendo, anche in deroga all'articolo 2, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1969-70, si applicano le norme di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 ».

Si tratta quindi di un invito a fare in modo che entro l'11 novembre del 1970 il Ministero e le commissioni facciano quanto è loro possibile e doveroso per far rispettare la legge e perchè l'equo canone entri in vigore con l'annata agraria che è cominciata.

P R E S I D E N T E . Come ha annunciato ora il senatore De Marzi, l'emendamento n. 27. 0. 1 ha assunto la seguente nuova formulazione sottoscritta dai senatori De Marzi, Tortora, Schietroma, Coppola, Tiberi, e Rossi Doria:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1969-70. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 2, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1969-70, si applicano le norme di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento numero 27. 0. 1 nella nuova formulazione.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 0. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un altro articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. . . . .

« Per le provincie e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano

state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dall'articolo 2 ».

27. 0. 2 DE MARZI, TORTORA, SCHIETROMA, BARTOLOMEI, TIBERI, COPPOLA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Signor Presidente, per le provincie e per le annate in cui le tabelle della legge 12 gennaio 1962, n. 567, non sono state approntate o siano state comunque annullate, il nuovo canone da fissare non può superare i limiti previsti dall'articolo 2 della presente legge. Credo che non ci sia bisogno di spiegazioni, perchè facendo altrimenti verrebbero premiate quelle provincie che non hanno fatto niente o hanno fatto male.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 0. 2 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un terzo articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. .....

« Tutti gli atti e documenti relativi alle controversie e procedure amministrative di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ».

27. 0. 3 DE MARZI, COPPOLA, BERMANI, CALEFFI, CIPOLLA

D E M A R Z I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A S C I A L E , *Segretario*:

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, PERRI, MASSOBRIO, ARENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, FINIZZI, GERMANO', PALUMBO, PREMOLI, ROBBA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici*. — Gli interpellanti,

constatato il decrescente impegno pubblico nel settore dell'edilizia abitativa che ha portato non solo a non rispettare gli impegni previsti dal programma economico di sviluppo, che assegnava all'edilizia pubblica il 25 per cento del totale degli investimenti, ma ad un intervento inferiore a quello in media realizzato anteriormente al 1965;

preso atto del fallimento della legge n. 167 del 1962, la quale, anzichè rendere disponibile un adeguato volume di aree urbanizzate a basso prezzo per l'edilizia economica e popolare, ha sottratto, senza alcuna utilità, vaste zone all'edilizia residenziale, sia pubblica che privata;

rilevato come tale carenza derivi non solo dalla mancanza di mezzi finanziari, ma anche da inadeguatezze legislative, amministrative e tecniche che impediscono di utilizzare prontamente e con pienezza di risultati anche i mezzi finanziari disponibili;

ritenuto che la pletora di enti, i quali, sulla base di disposizioni legislative ed am-

ministrative diverse, operano nel settore dell'edilizia pubblica, costituisce una delle principali remore che si frappongono ad un organico e coerente intervento pubblico;

considerato che il mancato intervento pubblico è una delle principali cause delle tensioni che si sono venute a determinare nel settore delle locazioni, in quanto, nonostante il forte incremento delle costruzioni, è stata ed è insufficiente l'offerta proprio nei riguardi dei ceti meno abbienti;

ritenuto che la proroga e l'estensione del blocco degli affitti, specialmente se attuate, così come è stato, in modo indiscriminato, non risolvono il problema della casa, ma generano nuovi squilibri e sperequazioni;

considerato che le iniziative del Governo per sbloccare il settore dell'edilizia pubblica, avendo carattere di emergenza e provvisorio, non sono in grado di risolvere a fondo i problemi inerenti ad un coerente ed efficiente intervento pubblico nell'edilizia residenziale;

ritenuta indispensabile la revisione dell'intera materia dell'intervento pubblico nell'edilizia alla luce di una chiara politica della casa,

chiedono di conoscere se il Governo non ritenga:

predisporre un chiaro ed articolato programma di edilizia economica e popolare sovvenzionata dallo Stato, tenendo conto non solo delle necessità presenti, ma anche dei prevedibili incrementi e spostamenti della popolazione residente;

unificare e semplificare le disposizioni legislative vigenti, le procedure amministrative e tecniche, gli organi ed enti preposti all'intervento pubblico nell'edilizia;

predisporre e presentare al Parlamento al più presto una nuova, moderna e completa legge urbanistica che assicuri un'ordinata utilizzazione dei suoli in tutto il Paese e garantisca l'uniforme trattamento di tutti i proprietari delle aree e la partecipazione degli stessi, attraverso comparti urbanistici, alla urbanizzazione ed utilizzazione delle aree;

rivedere la legge n. 167 del 1962, in modo che i piani di zona formulati dalle Amministrazioni comunali interessate siano resi aderenti a concreti ed immediati programmi di edilizia economica e popolare, evitando l'inutile e dannoso blocco di vaste zone di aree fabbricabili;

considerare, alla luce delle moderne tecniche costruttive, gli *standards* edilizi in modo da razionalizzare i sistemi costruttivi e ridurre il costo delle costruzioni economiche e popolari;

prevedere in modo più organico l'intervento finanziario dello Stato per l'urbanizzazione dei piani di zona destinati all'edilizia economica e popolare;

utilizzare, per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le capacità imprenditoriali, finanziarie e produttive delle imprese private, con formule moderne e capaci di permettere la realizzazione organica, razionale e a basso costo di vasti complessi residenziali;

tenere conto, nella predisposizione ed attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare, della necessità di rendere costante il finanziamento e l'attività del settore edilizio;

predisporre strumenti complementari alla costruzione di case economiche e popolari, come per esempio sussidi-casa per i lavoratori meno abbienti e alloggi prefabbricati per i baraccati e i senza tetto, sia per far fronte a necessità impellenti e di carattere eccezionale, sia per dar modo di attuare i programmi razionalmente e senza determinare tensioni nel campo produttivo e dell'occupazione. (interp. - 261)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MASCIALE, *Segretario*:

PENNACCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, con particolare urgenza, se e quale utilizzazione hanno avuto i fondi previsti dall'articolo 5 della legge psichiatrica stralcio del 18 marzo 1968, n. 431, sotto

il titolo « Concorso dello Stato nelle spese degli Enti pubblici per l'assistenza psichiatrica e delle provincie ».

Risulta che fino ad oggi nessuna materiale erogazione di detti fondi è intervenuta, relativamente nè al 1968 per i previsti 8 miliardi di lire, nè al 1969 per gli ulteriori 12 miliardi, lasciando perciò senza pratica applicazione una legge preordinata al miglioramento dei servizi psichiatrici nonchè al miglioramento economico dei medici e del personale infermieristico e sanitario.

L'interrogante sollecita pertanto il Ministro a verificare in quale misura gli Enti pubblici per l'assistenza psichiatrica, le provincie che gestiscono l'assistenza con propri stabilimenti, ovvero le provincie che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio, si avvalgono di istituti ospedalieri eretti in enti morali ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, abbiano migliorato l'assistenza provvedendo a richiedere il concorso dello Stato.

L'interrogante chiede altresì che il Ministero provveda alla distribuzione agli enti che ne a bbiano fatto formale domanda delle somme disponibili, per evitare sia l'accumulo di residui passivi che l'inutilizzazione di risorse tanto necessarie al potenziamento di un settore così delicato della nostra vita sociale. (int. or. - 1314)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DE MATTEIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare nella facoltà di ingegneria dell'Università di Perugia, dove parecchi giovani, iscritti al primo anno con voti altissimi, sono stati esclusi dal pre-salario, pur vivendo in stretto stato di bisogno, mentre nelle altre facoltà della stessa università sarebbero stati ammessi giovani con voti molto bassi.

In particolare si chiede di conoscere le ragioni per cui sarebbe stato escluso dall'anzidetto diritto al pre-salario il giovane Giannuzzo Donato, classe 1950, da Casarano (Lecce), che nella sessione estiva 1969 ha conseguito, come migliore della classe, l'abilitazione tecnica — sezione geometri — con la media di 48/60, pari cioè a 8/10, giovane appartenente a famiglia numerosa (sette figli) e senza alcun reddito, all'infuori della pensione minima (lire 25.000 mensili) corrisposta dall'INPS di Lecce a suo padre, quale invalido.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intende adottare il Ministro perchè sia corrisposto al predetto giovane, così valoroso, il pre-salario al quale egli ha diritto. (int. scr. - 2862)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando sarà reso possibile al comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) il completamento dei lavori di costruzione del Palazzo comunale, da tempo vivamente atteso. (int. scr. - 2863)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la società concessionaria della ferrovia garganica, per le sue precarie condizioni economiche, non è in grado di garantire il buon andamento e il miglioramento del servizio, per cui è necessario affrontare il problema di una nuova gestione della suddetta ferrovia. (int. scr. - 2864)

MAGNO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella salina di Stato di Margherita di Savoia (Foggia) gli operai di ruolo sono sottoposti a ben due ore di lavoro straordinario, ininterrottamente dal primo giorno del mese di maggio alla fine del mese di novembre, malgrado vi siano sul posto centinaia e centinaia di disoccupati e molti operai siano stati costretti ad emigrare.

L'interrogante chiede di sapere:

1) se l'Ispettorato del lavoro di Foggia sia mai intervenuto per richiamare la direzione della salina e l'Amministrazione dei monopoli al dovere di non ricorrere sistematicamente al lavoro straordinario, all'evidente scopo di realizzare economie a danno della mano d'opera;

2) quali misure saranno adottate per evitare il ripetersi dello stato di cose denunciato. (int. scr. - 2865)

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato fatto mancare il finanziamento, già disposto con legge, per la costruzione del modello idraulico della laguna di Venezia, necessario per lo studio e la sperimentazione dei provvedimenti a difesa della città, che continua a spronfondare e ad essere preda delle acque alte tra le chiacchiere infiorate e inconcludenti, e perciò oggettivamente provocatorie di reazioni popolari, di tutti i comitati, le commissioni, le sub-commissioni governative e no, che dicono di interessarsi del problema.

La sopravvenuta indisponibilità dei fondi assegnati dalla legge è un fatto grave che conferma una volta di più il modo irresponsabile col quale si tratta il problema di Venezia. Dalla stampa veneziana (« Gazzettino » del 26 novembre) si apprende che finora il Genio civile di Padova ha potuto disporre di soli 35 milioni di lire), mentre la residua somma disponibile sarebbe di 65 milioni. Si osserva che un primo finanziamento, già disposto con legge, ammonta a 800 milioni di lire e che la spesa prevista per il modello era di 220 milioni.

Ciò premesso, si chiede di sapere se le predette notizie stampa rispondano a verità e, nell'affermativa, come e dove sono stati impiegati gli altri fondi.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il Ministro non ritenga di dover prendere provvedimenti a carico di coloro che non hanno provveduto a garantire la continuità dei finanziamenti e che perciò sono responsabili della sospensione dei lavori.

L'interrogante rileva che va sempre più crescendo la collera della popolazione veneziana: recentemente la città è apparsa ammantata di manifesti listati a lutto che denunciavano l'insopportabilità della situazione e recavano una sinistra domanda: « Venezia = Vajont? », mentre i commercianti per due ore hanno oscurato mostre e vetrine.

L'interrogante chiede al Governo l'impegno preciso di garantire la continuità dei finanziamenti per portare a termine il modello lagunare già in ritardo di oltre un lustro. O forse vi è chi teme le risposte che il modello potrà dare in riferimento al fatto compiuto delle molte, moltissime, manomissioni della laguna? (int. scr. - 2866)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo giudizio sull'operato della Commissione centrale per la finanza locale, la quale ha soppresso, nel bilancio di previsione del comune di Venezia per l'anno 1969, la spesa di 10 milioni di lire per il servizio di previsione delle alte maree che vengono tempestivamente segnalate mediante l'azionamento delle sirene.

Ad avviso dell'interrogante, il comportamento della predetta Commissione è censurabile non soltanto perchè ancora una volta è lesivo dell'autonomia dell'Ente locale, ma perchè cade nell'assurdo e dà prova di grave irresponsabilità quando cancella una spesa modesta per un servizio divenuto indispensabile per i veneziani, sempre più frequentemente aggrediti e sommersi dalle acque alte.

Più assurdo ed inconcepibile appare l'operato della Commissione quando si rifletta che essa pretende che la spesa non debba qualificarsi ordinaria, bensì straordinaria, da prevedersi una volta sola e perciò da finanziarsi con mutuo.

L'interrogante, mentre osserva come l'episodio riveli il livello di degradazione delle autonomie locali e l'inconcepibile dittatura della predetta Commissione, chiede che il Governo intervenga perchè essa accolga le controdeduzioni del comune a sostegno dello stanziamento nel bilancio ordinario del finanziamento per il servizio di segnalazione dell'alta marea. (int. scr. - 2867)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo non intenda promuovere, con l'urgenza che la gravità della situazione richiede, serie ed organiche ricerche per stabilire i mutamenti verificatisi nella laguna di Venezia sotto il profilo della biologia marina, in particolare per stabilire gli effetti degli scarichi industriali sulla fauna e sulla flora lagunare e quali pregiudizi per la conservazione di Venezia e per la salute dei suoi

abitanti derivino dall'alterazione per inquinamento della fauna e della flora, che fanno della laguna un organismo vivo e delicato.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo su quanto al riguardo, a fine novembre 1969, in Venezia, nella sede dell'ateneo, è stato denunciato con vivo e responsabile allarme da un'alta personalità del mondo scientifico.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali misure intende adottare il Governo per impedire che i complessi industriali di Porto Marghera continuino ad avvelenare la laguna e ad approvvigionarsi d'acqua mediante l'emungimento dalle falde freatiche, emungimento che — oramai è pacifico — concorre in modo rilevante ad aggravare lo sprofondamento di Venezia. (int. scr. - 2868)

PELLICANO'. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se intendano eliminare la grave situazione di disagio e di malcontento in cui vivono gli abitanti delle frazioni Croce Valanidi e Oliveto di Reggio Calabria per la mancanza di fognature e per la impraticabilità delle strade interne.

L'interrogante chiede, inoltre, se vogliano predisporre urgenti finanziamenti atti a realizzare opere di costruzione e consolidamento degli abitati, pavimentazione delle strade che collegano le frazioni alla superstrada e case economiche e popolari.

Si fa presente che la ritardata realizzazione delle suddette opere continua a provocare (come in passato) reazioni molto aspre tra le popolazioni interessate. (int. scr. - 2869)

FERRARI Giacomo. — *Al Ministro della sanità.* — La sera del 12 dicembre 1969 la nostra televisione trattava, nella consueta ed interessante rubrica « TV - 7 », l'argomento dell'epidemia influenzale che ha colpito con tanto vigore il nostro Paese e che giustamente preoccupa tutti. Il giornalista della TV ha intervistato alti funzionari e personalità di sicura competenza. Quali le dichiarazioni e il risultato? Che, malgrado si prevedesse l'invasione epidemica, non ci siamo trovati preparati; e non se ne è detto il perchè.

L'attesa degli ascoltatori è stata così penosamente mortificata.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministro non ritiene opportuno dire qualche cosa sull'argomento, puntualizzando la situazione, precisando quali possibilità ha a disposizione la struttura sanitaria dello Stato, se tali possibilità hanno tempestiva applicazione e che cosa, attraverso l'organizzazione periferica, comunque, dopo l'esperienza fatta, ha in programma di fare (int. scr. - 2870)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone, OSSICINI, LEVI, GALANTE GARRONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare al grave disagio nel quale si vengono a trovare i pensionati dello Stato, ancora privi di libretto perchè in stato di pensione provvisoria, i quali non riscuoteranno nè pensione nè quota-parte di tredicesima. (int. scr. - 2871)

SPIGAROLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quando intendano presentare i provvedimenti di legge necessari per dare concreta attuazione, attraverso adeguati strumenti giuridici, alle indicazioni contenute nell'XI capitolo (trasporti) del « Programma economico nazionale » per il quinquennio 1966-70 (legge 27 luglio 1967, n. 685) circa il finanziamento dello sviluppo della rete idroviaria italiana per cui si prevede una spesa complessiva di 50 miliardi di lire, destinata alla costruzione di canali per natanti fino a 1.350 tonnellate.

L'interrogante ritiene che la presentazione dei provvedimenti in questione riveste un carattere di particolare urgenza in relazione al lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'approvazione della legge sul « Programma economico nazionale » ed alle sempre più impellenti necessità, sotto il profilo economico, di organico ampliamento del nostro sistema idroviario. (int. scr. - 2872)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se, in ossequio al voto espresso dal Senato della Repubblica ed alle esigenze concordate in sede CONI, intenda comprendere, tra le opere civili a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno nelle zone di particolare depressione, la realizzazione di impianti sportivi e per l'impiego del tempo libero, anche perchè risultano disponibili parecchie centinaia di milioni nel bilancio della Cassa su tale capitolo. (int. scr. - 2873)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla grave agitazione del personale dipendente dall'ENAOLI in ordine al sistema praticato per l'elezione dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, nonchè per la sistemazione in ruolo dei dipendenti. (int. scr. - 2874)

BIAGGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il suo Ministero abbia in programma radicali lavori di consolidamento della strada statale n. 294, « della Val di Scalve », che subisce periodicamente gravi interruzioni per frane dovute all'impervia natura del terreno. L'ultima di tali interruzioni è del 29 novembre 1969 e la strada è ancora interrotta.

L'interrogante ricorda che a monte dell'interruzione vive la popolosa comunità montana di Val di Scalve, per cui la sospensione del traffico lungo la strada principale di accesso alla Val Camonica crea grave disagio sia all'economia che ai servizi pubblici della valle, non esclusa l'assistenza ospedaliera. (int. scr. - 2875)

BIAGGI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In relazione alla precedente interrogazione n. 1246 del 19 febbraio 1969 ed alla risposta del 12 maggio 1969 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'interrogante chiede, a nome delle popolazioni della Val di Scalve, se è prevedibile, nel programma di integrale copertura del territorio nazionale preannunciato dalla Amministrazione, e con quale scadenza, la installazione del ripetitore per i servizi dei teleutenti della Val di Scalve. (int. scr. - 2876)

Annunzio di ritiro di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di mozioni ritirate dai presentatori.

MASCIALE, *Segretario*:

n. 41 dei senatori Murmura, Smurra, Spasari, Bisantis, Cassiani, Colella, Treu e Follieri.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 19 dicembre 1969

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 19 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Regolazioni finanziarie varie (860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria (994) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Votazione del disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (895) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari